



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC)**

TRIENNIO 2025-2027

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – che, in attuazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, cd. *"legge Madia"*) ha disposto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ed in particolare la modifica del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in tema di trasparenza e della L. 6 novembre 2012 n. 190 in tema di prevenzione della corruzione – ha definitivamente sancito l'applicabilità agli Ordini ed ai Collegi Professionali di tali normative *"in quanto compatibili"*.

Dette conclusioni erano peraltro già state raggiunte dall'ANAC nell'ambito della delibera n. 145 pubblicata in data 21 ottobre 2014: il documento, ribadendo l'appartenenza degli Ordini alla categoria degli Enti Pubblici non economici di cui all'art. 1 comma II D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165¹, conclude disponendo l'obbligo per gli stessi, di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale della Trasparenza, di procedere con la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonchè, da ultimo, di attenersi ai divieti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39².

Ad oggi il comma 2 dell'art. 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - introdotto dal menzionato D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97 - stabilisce espressamente, in materia di trasparenza, che *"la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni [...] si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali [...]"*.

Con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione, il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190 - anch'esso introdotto dal D. D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - dispone che *"Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione (...)"*.

Di fatto l'estensione dell'applicazione delle suddette disposizioni agli Ordini ed ai Collegi Professionali è stabilita tramite un rinvio all'art. 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

In sintesi, gli Ordini ed i Collegi professionali sono oggi tenuti:

- a predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- ad adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (tra i quali quello di collocare nella *home page* del proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata *"Amministrazione trasparente"*, al cui interno pubblicare i dati, le informazioni ed i documenti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni dell'ANAC);
- a garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 come riformulato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

¹ Citando, a sostegno di tale conclusione, la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011 con cui la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei Conti sugli Ordini Professionali - in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato - ha stabilito la natura di Ente Pubblico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani. In particolare, detta sentenza, richiamando precedenti pronunce, recita *"la loro natura è quella di Enti Pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le cui prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego"*.

² Recante, per l'appunto, "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

- ad attenersi ai divieti in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- a predisporre – qualora abbiano dei dipendenti – il Codice di comportamento di cui all’art. 54 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- a predisporre il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, PIAO, ma esclusivamente nel caso in cui siano tenuti in forza di Legge oltre che alla compilazione della sottosezione “anticorruzione e trasparenza”, anche di tutte le altre previste dal D.M. 30 giugno 2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività ed organizzazione” (in tal senso il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall’ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023). Come si esplicherà nel prosieguo l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non è tra questi, ma in via cautelativa ha deliberato di adottare in ogni caso il PIAO.

Facendo seguito a diverse richieste di parere succedutesi nel corso degli anni, l’ANAC, con **Delibera del 24 novembre 2021 n. 777**, ha previsto semplificazioni riguardo l’applicazione della normativa in materia di trasparenza per tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali ed in materia di prevenzione della corruzione per gli Ordini ed i Collegi Professionali con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta.

Entrambe le disposizioni si applicano all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria.

Con riferimento alla normativa anticorruzione la citata Delibera ha previsto che gli Ordini ed i Collegi Professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- a) ferma restando la durata triennale, adottare il Piano e, nell’arco del triennio, confermarne, con apposito atto, la versione in vigore senza doverne predisporre una nuova (in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli Comuni). Detta facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti ovvero di ipotesi di significative disfunzioni amministrative intercorse durante l’anno di riferimento nonché di modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell’identificare le aree a rischio corruttivo limitarsi a considerare quelle previste dall’art. 1 comma VI della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove selettive) e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, quali, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nell’Approfondimento III – “Ordini e Collegi Professionali” – di cui alla Parte speciale del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (formazione professionale continua; rilascio pareri di congruità; indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici);
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione specificare chiaramente, con riferimento a ciascuna misura, soltanto alcuni elementi ed in particolare: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione ed i tempi di monitoraggio sull’attuazione della stessa.

L’Ordine dei Geologi dell’Umbria in considerazione dell’approfondimento nella valutazione dei rischi operata a seguito dell’emanazione, da parte dell’ANAC, del Piano Nazionale 2019, ha ritenuto opportuno adottare la struttura più approfondita rinunciando alle semplificazioni indicate ai punti b) e c).

Quanto alla facoltà di cui al punto a), senz’altro adeguata ad una realtà quale quella dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria, la possibilità di avvalersene verrà valutata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione unitamente al Consiglio di anno in anno.

Il presente documento costituisce il dodicesimo aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria, adottato per la prima volta con riferimento al Triennio 2014 – 2016. Lo stesso recepisce le indicazioni di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l’ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – PNA 2019 (*atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis Legge 6 novembre 2012 n. 190*) in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Mediante detto documento l'Autorità ha rivisto, consolidando in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni fino ad oggi fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori. Contestualmente all'adozione dello stesso l'ANAC aveva specificato che si intendono superate tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Le nuove disposizioni hanno previsto la necessità di adottare un diverso approccio nella valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive.

Il presente Piano recepisce tale approccio analizzando i singoli processi in cui si può suddividere l'attività tipica dell'Ordine ed indicando le misure volte a minimizzare i rischi individuati.

L'analisi tiene necessariamente conto, tuttavia, delle ridotte dimensioni dell'Ente che, come si specificherà meglio nel prosieguo, ha un'unica dipendente e deve concentrare attività e responsabilità in capo a pochi soggetti. Detta circostanza, tuttavia, consente al tempo stesso una maggiore possibilità di controllo da parte delle funzioni dedicate; le misure individuate nei diversi piani si reputano pertanto, allo stato, adeguate.

Il documento recepisce altresì le disposizioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023³ nonché quelle di cui all'aggiornamento 2023 al PNA approvato dall'Autorità anticorruzione con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 u.s. incentrato sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Nello specifico, per quanto rileva in questa sede, il documento fornisce una rappresentazione aggiornata degli eventi rischiosi e delle misure che possono essere adottate al fine di contenerli e rivede l'impostazione delle pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.

Il presente Piano ha validità per il triennio 2025 – 2027 e verrà nuovamente aggiornato entro la scadenza che sarà fissata dall'ANAC nel 2024 con delibera del Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Come precedentemente anticipato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Consiglio dell'Ordine valuteranno se avvalersi della facoltà prevista dall'ANAC con la Determina n. 777 del 24 novembre 2021 confermando la presente versione del documento senza adottarne una nuova.

Il documento viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" – "Atti Generali" e dell'ulteriore sezione "prevenzione della corruzione".

Lo stesso sarà inoltre oggetto di caricamento all'interno della piattaforma messa a disposizione dall'ANAC.

Con l'adozione del presente Piano, l'Ordine dei Geologi dell'Umbria, in coerenza con i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) 2019 e 2022 nonché dell'aggiornamento di quest'ultimo approvato nel dicembre 2023), intende dotarsi di uno strumento che, rispondendo ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo, nell'ambito delle strategie di prevenzione, i seguenti obiettivi:

- prevenire ovvero ridurre fortemente le occasioni in cui, nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine, possano verificarsi ipotesi di corruzione o *mala gestio*;
- compiere una ricognizione ed una valutazione riguardo le aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;

³ Il cui impatto, con riferimento con riferimento all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria è contenuto. Rimasti inalterati i criteri per la valutazione dei rischi introdotte dal PNA 2019, le novità principali concernono la materia del c.d. *pantouflage* (istituto che ha rilievo marginale se non nullo nei confronti dell'Ordine), la gestione di fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

- individuare le misure volte a preventive ovvero a limitare sensibilmente i rischi rilevati;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico che sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili ai rischi;
- facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza in considerazione della loro semplice applicabilità;
- facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle norme relative all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi;
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento;
- disciplinare il funzionamento del canale di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardo eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza i soggetti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012"*;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: *"Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 2012"*;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante *"misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimento politici"*.
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante: *"Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*;
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

Nonché alla:

- Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 recante *"parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei Decreti delegati agli Ordini ed ai Collegi Professionali"*;
- Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 recante *"approvazione del Piano Nazionale alla Anticorruzione 2019"*.
- Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*;
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante: *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*;
- Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 recante: *"Proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi Professionali"*;

- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 con cui è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2022.

Come anticipato nelle premesse, a seguito dell'adozione da parte dell'ANAC della delibera da ultimo indicata, si intendono superate la:

- Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*";
- Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*".
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*";
- Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante: "*Aggiornamento 2023 PNA 2022*".

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO

L'Ordine dei Geologi dell'Umbria è Ordine territoriale istituito presso la città capoluogo di Perugia ed opera con riferimento all'intero territorio regionale.

Il contesto territoriale è di ridotte dimensioni; di seguito si riportano le principali caratteristiche ai fini che rilevano in questa sede:

- Numero di Comuni: 92;
 - Superficie in km quadrati: 8.456;
 - Popolazione residente al 1° gennaio 2025: 853.068 (dato Istat);
 - Densità abitanti per km quadrato: 104,7 (dato Istat);
 - Tasso di occupazione 15-64 anni (media 2024): 67,9 (dato Istat);
 - Tasso di disoccupazione (media 2024): 5,2 (dato Istat);
- Quanto alla città di Perugia ove ha sede l'Ordine (fonte Istat)
- Superficie in km quadrati: 449,9
 - Popolazione residente al 1° gennaio 2025: 162.099 (dato Istat).

In ordine alle caratteristiche congiunturali dell'ambiente nel quale opera l'Ordine si evidenzia come la Prefettura di Perugia abbia indicato come da un'analisi dell'andamento della delittuosità, quello dell'Umbria sia un territorio caratterizzato prevalentemente da reati di c.d. criminalità diffusa.

Nonostante ciò, nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento della contestazione di delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Particolare rilevanza mediatica hanno assunto le indagini, chiuse nel novembre 2022, relative agli appalti indetti dalle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, ricondizionamento di dispositivi tessili e superfici antidecubito nonché forniture di apparecchiature medicali nel periodo dal 2014 al 2020.

L'indagine vede al momento coinvolte 20 tra dirigenti, amministratori, funzionari pubblici e dipendenti delle società coinvolte cui vengono contestate le fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale e falsità ideologica.

Nel gennaio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha richiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate e della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio a carico di un altro a seguito della contestazione delle fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, istigazione alla corruzione ed accesso abusivo ad un sistema informatico per aver svolto, in ipotesi d'accusa, attività parallela a quella istituzionale (nello specifico

effettuando visure e redigendo delle planimetrie in cambio della richiesta di erogazioni economiche) asservendo così la funzione pubblica a scopi privatistici.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta della Procura emettendo ordinanza di applicazione delle misure.

Ancora con riferimento alle indagini che hanno avuto considerevole rilevanza mediatica, nel febbraio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un funzionario della Regione Umbria cui è stato contestato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per aver agevolato, in ipotesi di accusa, il rilascio di autorizzazioni ambientali in favore di imprese operanti nel settore estrattivo delle cave.

Tornando su di un piano più generale, si può osservare, facendo riferimento alle risultanze contenute nello Studio condotto da ANAC in collaborazione con ISTAT, Guardia di Finanza, Dipartimento delle politiche di coesione ed i Ministeri dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia (*"La Corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"*, pubblicato il 17 ottobre 2019) come il settore più esposto a fenomeni corruttivi risulti essere quello degli appalti pubblici (74%) e come la Regione Umbria si trovi al quattordicesimo posto della graduatoria delle Regioni più interessate dal fenomeno.

Secondo lo studio appena citato il segmento maggiormente a rischio tra gli appalti pubblici è risultato essere quello dei lavori pubblici inteso in un'accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione. A seguire si attesta il comparto legato alla gestione del ciclo dei rifiuti.

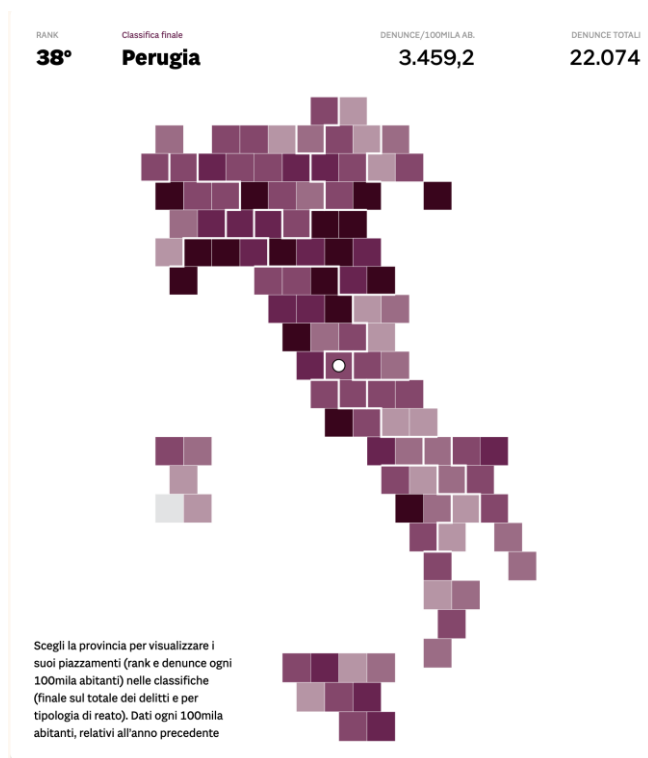
Delle 113 vicende corruttive censite con riferimento all'assegnazione di appalti, solo 20 hanno riguardato affidamenti diretti (18 %) mentre in tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara a dimostrazione di un certo affinamento che porta ad escludere le procedure che potrebbero destare maggiori sospetti.

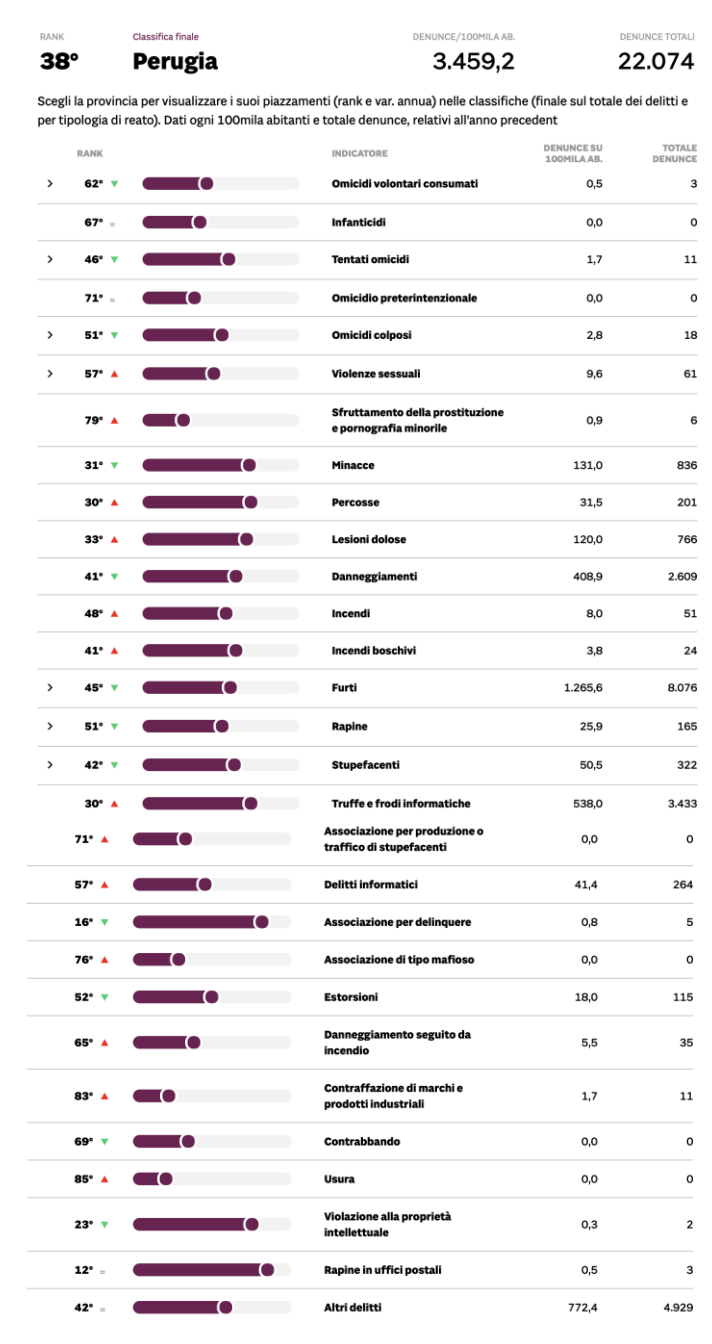
Enti risultati maggiormente a rischio corruttivo sulla base dello Studio sono risultati essere i Comuni (41%), seguiti dalle società partecipate (16 %) e dalle Aziende Sanitarie (11 %).

In ogni caso, nessuna delle contestazioni oggetto dei procedimenti e dei processi appena ricordati concerne o ha in qualche modo riguardato dipendenti o iscritti all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria per attività concernenti l'esercizio dell'attività professionale ovvero i rapporti con l'Ordine medesimo.

Da ultimo, al fine di avere un'analisi più completa del contesto esterno, pare utile riportare:

- 1) le statistiche dei reati stilate dal Sole 24 Ore (<https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/>) che per il 2024 vedono la Provincia di Perugia posizionarsi al 38° posto





2) gli indicatori di contesto presenti nella *dashboard* ANAC (<https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto>) che supportano l'analisi del rischio corruttivo nei territori prendendo in considerazione diciotto indicatori su base provinciale, successivamente stati raccolti in quattro domini tematici (istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità). Gli indici compositi sintetizzano il rischio di corruzione in un determinato territorio; ad un indice più elevato corrisponde un rischio di corruzione maggiore. I dati sono aggiornati al 2017; con un indice di 100,5 la Regione Umbria si posiziona in linea rispetto al dato nazionale riferito alle province (pari a 100,1).

Composito criminalità

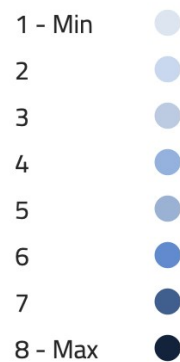


* La cartina mostra i valori di "Composito criminalità " per ogni Provincia nel 2017.

* Più il valore dell'indicatore è alto, maggiore è il rischio di corruzione.



Numero di
Intervalli:



Perugia

Composito Criminalità



E' il valore massimo in Italia per questo Indicatore

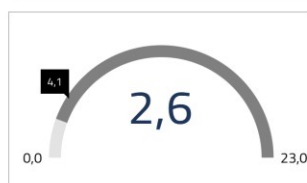
123

Variazione dall'anno precedente

-1,53 %

Monitoraggio degli indicatori che definiscono il dominio Criminalità

Reati di corruzione, concussione e peculato 2017



Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore è:

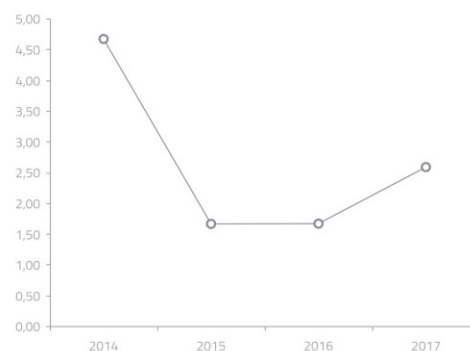
23

Variazione dall'anno precedente

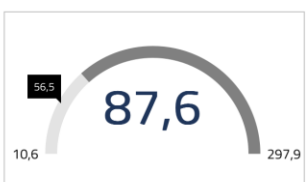
+ 55,23 %



Reati di corruzione, concussione e peculato



Altri Reati contro la Pubblica Amministrazione 2017



Il Valore massimo in Italia di questo Indicatore è:

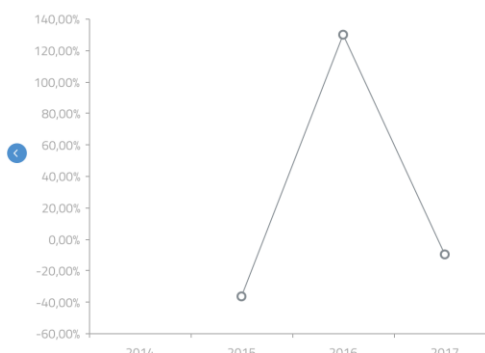
298

Variazione dall'anno precedente

-9,88 %



Variazione rispetto all'anno precedente



3. ANALISI CONTESTO INTERNO. L'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

L'Ordine è un Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Geologi nonché del Ministero della Giustizia.

Lo stesso è chiamato a svolgere e svolge tutte le attività istituzionali previste dalla Legge 3 febbraio 1963 n. 112 (recante "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di Geologo"), dalla Legge 12 novembre 1990 n. 339 ("Decentramento dell'Ordine nazionale dei Geologi"), dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169 ("Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli Ordini Professionali") e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148").

In particolare, l'Ordine principalmente:

- cura la tenuta e la compilazione dell'Albo e dell'Elenco Speciale comprese eventuali variazioni e cancellazioni;

- effettua le verifiche periodiche riguardo la sussistenza dei requisiti di Legge in capo agli iscritti ed emettere eventuali certificazioni;
- vigila riguardo l'osservanza della Legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione nonché riguardo la conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- rilascia i certificati e le attestazioni richieste dagli iscritti;
- tutela, in qualunque sede, anche giudiziaria, i titoli reprimendo ogni esercizio abusivo delle attività professionali;
- interviene, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o Ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, fornendo il proprio parere sulle controversie stesse;
- adotta ed esegue – per il tramite del Consiglio di Disciplina – i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore.

L'Ordine Territoriale della Regione Umbria annovera attualmente n. 336 iscritti di cui n. 283 nell'Albo Professionale e n. 53 nell'elenco speciale (dati aggiornati al 24 gennaio 2025).

Sono organi dell'Ordine il Consiglio, il Presidente, il Revisore Unico e l'Assemblea.

Il Consiglio dell'Ordine

A norma dell'art. 4 della Legge 12 novembre 1990 n. 339 il Consiglio dell'Ordine esercita le funzioni che l'art. 9 della Legge 3 febbraio 1963 n. 112 attribuiva al Consiglio Nazionale ed in particolare:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

L'Ordine sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale ed il conto consuntivo nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi da parte degli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DELL'ORDINE ASSUMONO LA QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI.

Il Consiglio dell'Ordine si compone di 9 membri, tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente Piano.

Nessuno dei Componenti percepisce emolumenti o gettoni di presenza per la carica; è previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte strettamente necessarie all'esercizio della stessa.

All'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine – "Organizzazione" – "Organi di indirizzo politico-amministrativo" – "Consiglio dell'Ordine" (<http://www.ordinegeologiumbria.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/31-organizzazione/1094-organi-di-indirizzo-politico-amministrativo>) vengono pubblicati i dettagli delle spese sostenute da ciascun Componente con riferimento ad ogni esercizio a decorrere dal 2021.

Il Revisore Unico

L'Ordine ha designato un Revisore Unico incaricato di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine nonché di controllare la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

In relazione allo svolgimento di dette funzioni il Revisore è destinatario delle disposizioni di cui al presente Piano.

Il Consiglio di Disciplina

Oltre che a agli organi dell'Ordine sopra ricordati, il presente Piano è rivolto altresì ai Componenti il Consiglio di Disciplina (nominati con Decreto del Presidente del Tribunale di Perugia su proposta del Consiglio dell'Ordine).

Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo, all'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale. Ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina.

NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA ASSUMONO LA QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI.

La designazione dei componenti così come le cause di incompatibilità e decadenza dalla carica sono disciplinati dal "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale e nazionali dell'Ordine dei Geologi a norma dell'art. 8, comma 3 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137*".

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria è composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti.

Gli stessi non percepiscono emolumenti o gettoni di presenza per la carica; analogamente a quanto previsto per i Componenti il Consiglio dell'Ordine è previsto un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Anche in questo caso all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine – "Articolazione degli Uffici" – "Consiglio di Disciplina" (<http://www.ordinegeologiumbria.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/31-organizzazione/1094-organi-di-indirizzo-politico-amministrativo>) sono pubblicati i dettagli delle spese sostenute da ciascun Componente con riferimento a decorrere dall'esercizio 2021.

Il Consiglio dell'Ordine ha istituito diversi Gruppi di Lavoro e diverse Commissioni ed in particolare:

- Vidimazione Parcelle;
- Aggiornamento Professionale Continuo;
- Protezione Civile;
- Pari Opportunità;
- Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
- Commissione interordine "Attività estrattive" (Ordine Ingegneri Prov. Perugia, Ordine Ingegneri Prov. Terni e Ordine dei Geologi dell'Umbria).

Nessuno dei Componenti le Commissioni sopra indicate percepisce emolumenti o gettoni di presenza per la carica; con l'approvazione del presente Piano tutti si impegneranno con atto scritto a mantenere riservati i dati conosciuti per effetto della partecipazione ai lavori della Commissione ed a comunicare al Consiglio dell'Ordine eventuali conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni.

Personale dipendente

Ad oggi l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria dispone di un'unica dipendente assunta con qualifica non dirigenziale; quest'ultima svolge funzioni di segreteria ed è stata autorizzata al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 ed ha sottoscritto un impegno alla riservatezza riguardo le notizie apprese nell'esercizio delle funzioni.

La stessa non assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico servizio salvo il caso in cui svolga la funzione di Responsabile Unico di Progetto: questi, nell'esercizio delle stesse, assume la qualifica di Pubblico Ufficiale (in tal senso si è espressa l'ANAC nell'ambito delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "*nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*"⁴; le conclusioni rimangono ferme anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

All'esito dell'approvazione del presente Piano la dipendente riceverà apposita formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed in materia di trattamento dei dati personali.

Le attività attualmente svolte dall'Ordine dei Geologi della Regione Umbria rilevanti ai fini del presente Piano ed i soggetti/gli Organi deputati ad effettuarle è sintetizzato nella tabella che segue (l'elenco non deve considerarsi tassativo):

ATTIVITÀ	SOGGETTI/ORGANI DEPUTATI AD EFFETTUARLA
Raccolta domande di iscrizione all'Albo	Segreteria
Delibera riguardo l'iscrizione, il trasferimento o la Cancellazione dall'Albo	Consiglio dell'Ordine
Tenuta dell'Albo (iscrizioni/cancellazioni)	Consiglio dell'Ordine - segreteria
Rilascio di certificati ed attestazioni relative agli iscritti	Consiglio dell'Ordine e segreteria
Organizzazione attività volte a garantire la formazione professionale continua degli iscritti (accreditamento eventi ed organizzazione degli stessi)	Consiglio dell'Ordine – segreteria – Commissione Aggiornamento Professionale Continuo
Rilascio dei crediti per la Formazione Professionale Continua	Consiglio dell'Ordine – Commissione Aggiornamento Professionale Continuo
Delibera riguardo l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua	Consiglio dell'Ordine
Formulazione pareri riguardo la liquidazione degli onorari	Consiglio dell'Ordine – Commissione Vidimazione Parcelle
Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento)	Consiglio di Disciplina
Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare	Consiglio di Disciplina

⁴ Linee Guida approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Acquisto di beni/servizi/affidamento consulenze	Consiglio dell'Ordine
Gestione sito <i>internet</i> istituzionale ed in particolare della sezione " <i>Amministrazione Trasparente</i> "	Consiglio dell'Ordine – Segreteria
Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico (semplice ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.	Presidente dell'Ordine

ACCEZIONE DI "CORRUZIONE" AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 fornisce un'**accezione molto ampia di "corruzione"**, tale da **ricomprendere tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, rientrano nell'accezione di corruzione tutti i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Detta definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Tuttavia, come evidenziato dall'ANAC con il PNA 2019, nell'ambito dell'ordinamento penale italiano la definizione di corruzione non deve intendersi coincidente *con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione di cui all' art. 317 c.p., corruzione impropria ex art. 318 c.p., corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p., induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319 quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".* L'Autorità, con la Delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come *"condotte di natura corruttiva"* anche tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319 *bis* c.p. (circostanze aggravanti applicabili ai delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Libro secondo Codice Penale), 321 c.p. (pene previste per il corruttore con riferimento ai reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 c.p.), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 *bis* c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 *bis* c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353 *bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Anche questo ampliamento delimita la nozione di corruzione nell'ambito di specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pur non modificando il contenuto tipico della nozione di corruzione appena ricordato, ha ampliato ancor di più la definizione introducendo misure volte a limitare condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione dei fatti corruttivi in senso proprio appena ricordati.

Le situazioni rilevanti ai fini del Presente Piano, pertanto, risultano più ampie della fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a

prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ad externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui si arresti a livello di tentativo.

Il presente documento analizza il rischio di integrazione delle fattispecie sopra riportate astrattamente integrabili nell'ambito delle attività proprie dell'Ordine. Vengono escluse dalla trattazione quelle per cui il rischio è stato preliminarmente valutato come nullo. Con riferimento a ciascuna ipotesi di reato per cui si ritiene configurabile, in astratto, un rischio di integrazione, il documento indica le attività sensibili e le funzioni/i soggetti coinvolti. Nell'ambito della seconda parte del documento vengono invece analizzati i singoli processi in cui si articolano le attività dell'Ordine.

Detta analisi valuta il rischio di integrazione di ipotesi più latamente considerabili come "corruttive" rispetto alle condotte tipiche delle fattispecie di reato sopra elencate.

3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 Le fasi

Il processo di adozione e gestione del Piano si articola nelle fasi di seguito brevemente descritte.

Elaborazione

- esame della normativa rilevante;
- esame del Piano Nazionale Anticorruzione;
- esame delle Circolari ANAC in materia;
- mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili);
- individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;
- valutazione ed attribuzione del livello di rischio;
- identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui;
- identificazione di ulteriori presidi volti a limitare i rischi residui;
- stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- discussione ed adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria;
- pubblicazione tempestiva, in seguito all'adozione del Piano, nella sezione "*Amministrazione trasparente - Atti generali*" del sito istituzionale dell'Ordine.

Attuazione

L'attuazione del Piano è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza che provvede a diffonderlo a tutti i destinatari invitandoli al puntuale rispetto di quanto in esso sancito, con particolare riguardo alle misure preventive.

Monitoraggio e revisione

L'attività è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione comporta l'analisi dei rischi di integrazione di ipotesi di corruzione nell'accezione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la valutazione sullo stato di attuazione della vigente versione del Piano, la vigilanza sull'applicazione e sull'osservanza delle misure anticorruzione e la formulazione di eventuali proposte di modifica, laddove le misure in atto si dovessero dimostrare non sufficienti/adequate ovvero dovessero intervenire mutamenti sostanziali nell'organizzazione dell'Ordine (quale potrebbe essere, ad esempio, l'assunzione di personale dipendente).

Comunicazione

La pubblicizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è assicurata tramite pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine www.ordinegeologiumbria.it.

L'inoltro all'ANAC è effettuato mediante caricamento all'interno della piattaforma di acquisizione dei Piani dalla stessa attivata a far data da luglio 2019.

Copia del documento viene messa a disposizione della dipendente dell'Ordine, dei Componenti il Consiglio di Disciplina e delle Commissioni/Gruppi di Lavoro istituiti dall'Ordine.

Relazione annuale

Entro il **15 dicembre di ogni anno** – salvo proroghe da parte dell'Autorità (come accaduto nel 2019 con proroga del termine al 31 gennaio 2020, nel 2020 con proroga al 31 marzo 2021, nel 2021 con proroga al 31 gennaio 2022, nel 2022 con proroga al 15 gennaio 2023, nel 2023 con proroga al 31 gennaio 2024 e nel 2024 con proroga al 31 gennaio 2025) il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presenta al Consiglio dell'Ordine una **relazione sui risultati dell'attività condotta per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità** al fine di illustrare gli esiti del monitoraggio sul rispetto del Piano ed a valutare gli effetti prodotti dalle misure di prevenzione della corruzione applicate.

All'esito della presentazione la relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente" e caricata sul portale di acquisizione gestito dall'ANAC.

Piano Integrato di Attività e di Organizzazione

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* ha previsto, all'art. 6, l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165⁵, tra cui rientrano gli Enti Pubblici non Economici, con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Questo, di durata triennale ma aggiornato annualmente, definisce:

- a. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati di quella organizzativa;
- b. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali ed all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego ed alla progressione di carriera del personale;
- c. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;
- e. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

⁵ Con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

- f. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Di fatto il Piano costituisce una sorta di “*testo unico*” che sostituisce, ricomprendendoli all’interno di un solo documento:

- il **Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)**, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il collegamento tra *performance* individuale ed i risultati di quella organizzativa;
- il **Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)** ed il **Piano della Formazione**, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il **Piano triennale del fabbisogno del personale**, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)**, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

Nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, l’ANAC ha specificato che l’adozione del PIAO è dovuta dai soli Ordini professionali tenuti per Legge oltre, alla compilazione della sottosezione anticorruzione e trasparenza, anche di tutte le altre sottosezioni di cui al D.M. 30 giugno 2022 “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività ed organizzazione*”.

L’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non rientra tra questi ultimi e potrebbe quindi non adottare il PIAO. Lo stesso, a fronte delle indicazioni contrastanti fornite dai Consigli Nazionali dei diversi Ordini Professionali nonostante le chiare disposizioni dell’Autorità Anticorruzione, ha in ogni caso preferito, con riferimento al 2023, procedere comunque con l’adozione del documento (coincidente, di fatto, con il presente PTPC); dal 2024, superati i contrasti sul punto, l’Ordine procede con l’approvazione del solo PTPCT.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, ribadendo che tale figura debba necessariamente essere individuata all’interno dell’Ente, ne ha da un lato aumentato le competenze – prevedendo che lo stesso assuma altresì il ruolo di responsabile della trasparenza – e dall’altro ne ha rafforzato il ruolo disponendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- propone al Consiglio dell’Ordine l’approvazione e le modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione previa verifica dell’idoneità e dello stato di attuazione dello stesso;
- definisce le procedure appropriate per formare coloro i quali, in nome e per conto dell’Ordine, operano in settori di attività potenzialmente esposti al rischio di corruzione;
- pubblica sul sito *internet* istituzionale una relazione relativa ai risultati dell’attività svolta;
- riferisce al Consiglio dell’Ordine riguardo l’attività svolta;
- verifica il rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità ed all’incompatibilità degli incarichi.

L’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 così come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 prevede che “*l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”.

Con espresso riferimento agli **Ordini ed ai Collegi Professionali** il Piano Nazionale Anticorruzione ha stabilito che, nelle ipotesi in cui gli stessi siano privi di dirigenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà essere individuato anche fra profili non dirigenziali dotati di idonee competenze e professionalità.

Il Piano ha quindi recepito le conclusioni raggiunte dal TAR Lazio nell'ambito della sentenza n. 11392 del 24 settembre 2015, pronuncia con cui il Tribunale, con riferimento ad un Ordine Professionale, ha rigettato l'interpretazione dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 secondo cui, in assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale, l'individuazione del Responsabile potrebbe essere omessa.

Nella motivazione della sentenza il TAR sottolinea come qualora l'organico non preveda figure dirigenziali, occorrerà interpretare estensivamente la norma nel senso poi fatto proprio dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Casi analoghi a quello dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria, dotato di un unico dipendente, non sono espressamente disciplinati; tuttavia, facendo propria l'interpretazione della norma fornita dal TAR nella ricordata sentenza l'Ordine ha ritenuto **opportuno individuare il Responsabile tra i Componenti il Consiglio dell'Ordine**, soluzione peraltro adottata anche da altri Ordini Professionali⁶.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia che devono caratterizzare la figura del Responsabile ed al fine di evitare situazioni di possibile conflitto di interesse l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria ha designato un Consigliere privo di deleghe⁷.

La nomina è stata comunicata all'ANAC e con l'approvazione del presente Piano il Responsabile provvederà ad attivare il proprio profilo all'interno del sito istituzionale dell'Autorità.

Nell'ambito del comunicato emanato in data 3 novembre 2020 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato la validità della scelta evidenziando come, nelle ipotesi in cui gli Ordini siano privi di dipendenti (ovvero dotati di un unico dipendente che potrebbe potenzialmente ritrovarsi in posizione di conflitto di interesse rispetto alle attività svolte), *"in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente. Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno"*

A seguito della designazione del proprio RPCT ed in applicazione del presente Piano l'Ordine ha attivato una casella mail – rpct@ordinegeologiumbria.it – accessibile al solo Responsabile e funzionale a ricevere eventuali comunicazioni o segnalazioni di illecito; in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha proceduto altresì ad attivare un canale che consente l'invio di segnalazioni al RPCT in forma anonima secondo quanto meglio precisato nel prosieguo.

A seguito dell'approvazione del presente Piano l'Ordine provvederà altresì alla predisposizione di un modulo per la raccolta da parte dei consulenti:

- 1) della dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 2) della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il documento, nella sua organicità, agevolerà le verifiche da parte della segreteria e del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Lo stesso viene pubblicato all'interno della sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito – *"Consulenti e Collaboratori"* – *"Dichiarazioni consulenti"*.

⁶ Quali, ad esempio, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, l'Ordine degli Avvocati di Bari, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio.

⁷ In linea con la nota 5-C-2016 del 19 ottobre 2016 con cui si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense secondo cui, in ipotesi di designazione di un Consigliere dell'Ordine, devono essere necessariamente esclusi il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.

A fronte della rilevanza dei compiti affidati, il Legislatore ha elaborato un sistema di garanzia rafforzata a tutela dell'autonomia ed indipendenza del RPCT con disposizioni volte ad impedire sia una revoca anticipata dall'incarico in funzione ritorsiva, sia l'adozione di misure discriminatorie. Le stesse sono state oggetto di maggiore specifica nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Per quanto rileva in questa sede:

- a) il RPCT può essere revocato dal Consiglio dell'Ordine solo per giusta causa;
- b) eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate dal RPCT all'ANAC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 così come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n- 97, in modo da consentire a quest'ultima di attivare le opportune forme di tutela mediante richiesta di informazioni all'organo di indirizzo e di intervenire nelle forme previste dal Regolamento all'uopo adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018. Detto Regolamento prevede inoltre che in caso di revoca del RPCT le amministrazioni sono tenute a comunicare il provvedimento all'ANAC. Analoga raccomandazione è estesa al RPCT revocato, affinché l'Autorità possa avviare un'eventuale istruttoria tesa ad accertare la correlazione tra la revoca e le eventuali misure discriminatorie adottate dall'amministrazione e le attività svolte dal RPCT;
- c) resta fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti dello stesso, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto nel P.N.A.

Adempimenti in materia di c.d. "whistleblowing"

L'Ordine, in adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ha attivato un canale per la segnalazione di illeciti idoneo a mantenere l'anonimato del soggetto segnalante; questo costituisce ausilio valido alle attività del RPCT e strumento utile a tutela degli iscritti all'Ordine, dei dipendenti impiegati in segreteria ed in generale di coloro i quali si interfacciano con lo stesso.

Nello specifico, l'Ordine ha adottato lo strumento, gratuito ed a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, basato sul software "WhistleblowingPA" sviluppato da *Trasparency International Italia* e dal centro Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali.

La segnalazione può essere effettuata mediante collegamento ad un link pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione", "Segnalazione di illeciti" del sito istituzionale; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione riceverà una notifica sulla casella mail allo stesso dedicata ed avrà la possibilità di leggere il testo della segnalazione senza possibilità di risalire all'autore della stessa.

L'Ordine ha altresì adottato una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni allineandosi alle disposizioni normative ed alle indicazioni fornite dall'ANAC nell'ambito delle Linee Guida adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Il documento verrà pubblicato all'interno della sezione appena ricordata.

Segnalazioni generiche ovvero fondate esclusivamente su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti non potranno essere prese in considerazione dal RPCT.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

- **PECULATO (ART. 314 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

Il peculato è un c.d. reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio.

La fattispecie assume rilevanza in considerazione del fatto che, come sopra ricordato, i Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di Pubblici Ufficiali.

La stessa assume rilevanza altresì con riferimento al RUP che assume, sempre nell'esercizio delle funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Secondo la giurisprudenza prevalente per aversi "appropriazione" è necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione della Pubblica Amministrazione (e nel caso di specie dell'Ordine). Di conseguenza, qualora vengano effettuati dei pagamenti indebiti in favore di terzi – operati pur sempre in nome e per conto dell'Ente di appartenenza, non si avrà appropriazione bensì distrazione (rilevante sotto il profilo di altra fattispecie penale, l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.).

Si considerano appropriazione tutte le condotte caratterizzate dalla definitiva sottrazione del bene o del denaro dalla disponibilità del legittimo proprietario: la negazione del possesso, la dissipazione, l'occultamento, ecc. La giurisprudenza ritiene ormai pacificamente integrante ipotesi di peculato l'appropriazione di cose fungibili prima della scadenza del rendiconto (c.d. vuoto di cassa).

Presupposto del delitto è il possesso o comunque la disponibilità la disponibilità per ragioni d'ufficio della cosa o del denaro. L'affiancamento della "disponibilità" al "possesso" comporta che la condotta di appropriazione si imperni e sfrutta non solo la detenzione materiale, ma anche la sua disponibilità giuridica (termine che abbraccia una vasta gamma di ipotesi, tutte caratterizzate, negativamente, dall'assenza della materiale disponibilità della cosa e, positivamente, dalla presenza in capo all'agente del potere giuridico di disporre avvalendosi della sua posizione gerarchica o funzionale all'interno di un apparato amministrativo). In quest'ottica ben può integrare il requisito del possesso il fatto di poter disporre del denaro mediante ordini di pagamento, mandati di accredito e simili. Parimenti si ritiene integrato il reato di peculato a fronte dell'utilizzo indebito di una carta di credito collegata al conto corrente dell'Ente di appartenenza.

Il possesso, inoltre, non deve necessariamente essere esclusivo; la disponibilità congiunta è idonea ad integrare il presupposto del delitto in esame che, pertanto, non potrà essere escluso nei casi in cui l'agente – non riuscendo da solo a determinare il trasferimento di una somma nella propria disponibilità – debba ricorrere all'opera di altra persona indotta a prestarla con l'inganno.

La cosa mobile ed il denaro devono essere posseduti per ragioni dell'ufficio o del servizio; il possesso deve quindi trovare giustificazione o legittimazione proprio nella posizione ricoperta dall'agente. Detto requisito è interpretato dalla giurisprudenza in senso lato; in particolare si ritiene che sussista ragione d'ufficio quando la cosa o il bene rientrano tra le attività funzionalmente devolute all'ufficio per legge, in base ad un atto amministrativo non illecito ovvero per prassi o per una tolleranza non vietata.

Per la sussistenza del delitto di peculato la cosa deve avere un valore economico intrinseco e/o comunque una qualche utilità economica oggettivamente apprezzabile.

Il secondo comma dell'art. 314 c.p. disciplina il c.d. "peculato d'uso", vale a dire l'utilizzo momentaneo – per finalità provate e personali – di cose non consumabili e non fungibili appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche "a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità".

I componenti il Consiglio dell'Ordine ed i Componenti il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale; parimenti il RUP (sempre nell'esercizio delle funzioni).

Detta fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto la compravendita delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (c.d. corruzione impropria).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità vengano pattuite prima (c.d. corruzione antecedente) o dopo (c.d. corruzione susseguente) il compimento dell'attività da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio.

Nella forma antecedente il fatto consiste, riassuntivamente, nel ricevere, da parte del pubblico funzionario, per sé o per un terzo, un compenso non dovuto (ovvero nell'accettarne la promessa) per compiere un atto o una serie di atti, anche non specificamente individuati, del suo ufficio.

Nella forma susseguente, invece, la condotta ha come presupposto l'esercizio già compiuto della funzione o del servizio e consiste nella ricezione, da parte del pubblico funzionario, di denaro o altra utilità (ovvero nell'accettarne la promessa): l'esercizio della funzione è dunque svolto senza alcuna pressione esterna.

Per dazione si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come “prezzo” dei favori richiesti dal privato).

Per promessa, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purché questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l'utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Sia la dazione sia la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Tanto la dazione quanto la promessa devono avere carattere *indebito*, ossia non devono essere dovute alla Pubblica Amministrazione, al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, in relazione all'esercizio dell'attività né *ex lege*, né per consuetudine, né per altra disposizione sublegislativa.

Oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei pubblici poteri; l'attività promessa o realizzata, pertanto, per assumere rilevanza, deve riguardare un'attività propria del pubblico funzionario, che rientri cioè fra quelle dell'ufficio ricoperto (vale a dire un'attività che rientri nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio e che rappresenti l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio).

Non è necessaria la competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che l'attività compravenduta rientri nella competenza “generica” dell'ufficio cui lo stesso appartiene, anche se non risulta espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni.

In altre parole, è sufficiente che il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità o di compiere personalmente l'attività per cui ha accettato l'utilità o la promessa ovvero di influire positivamente su di essa e/o di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Come anticipato, il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione prescinde dall'individuazione dello specifico atto che ha rappresentato il punto di riferimento della promessa o dell'offerta; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che l'accertamento del fatto che la dazione del denaro o di altra utilità sia avvenuta in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione.

Rileveranno pertanto le ricezioni periodiche di denaro da parte del funzionario pubblico a fronte dell'impegno ad attivarsi nel momento in cui se ne presenti la necessità o, quantomeno, l'opportunità.

La norma, in definitiva, abbraccia, punendo sia il corruttore che il corrotto, tanto l'asservimento, in tutto o in parte, della funzione, quanto il baratto di uno o più atti conformi ai doveri d'ufficio.

Per quanto riguarda la *prova* e la *forma del pactum sceleris*, non occorre la dimostrazione di un accordo circostanziato, localizzato nello spazio e nel tempo, essendo sufficiente che lo stesso sia desumibile dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel corso del processo; parimenti non è richiesta una forma specifica dell'accordo, potendo lo stesso essere anche solo verbale.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all'ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato dall'esercizio delle funzioni o dei poteri, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato).

Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per l'avvenuto esercizio delle funzioni o dei poteri in favore del privato.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 322 COMMI I E III C.P.):**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale, o ad un Incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 ridotta di un terzo.

[...]

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi I e III dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, non compia l'atto oggetto della (desiderata) compravendita.

L'ipotesi di cui al terzo comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al primo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario; la stessa risulta quindi potenzialmente integrabile nell'ambito delle attività dell'Ordine.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 318 c.p.).

Per *offerta* si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo;

non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto.

In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per indurlo ad esercitare la funzione in proprio favore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *"a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità"*.

I Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale; lo stesso il RUP, sempre nell'esercizio delle funzioni.

La fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto il compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio in cambio della dazione o della promessa di denaro od altra utilità da parte del privato (c. d. corruzione propria).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie è necessario che la dazione o la promessa vengano accettate dal funzionario pubblico (in caso contrario risulterebbe integrato il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trattasi di un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità precedano (c.d. corruzione propria antecedente) ovvero seguano (c.d. corruzione propria susseguente) il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione dell'atto dell'ufficio da parte del pubblico funzionario.

Per dazione si intende il trasferimento di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e comprende anche la ritenzione (nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non restituisca una cosa che già possiede, ma che deve ancora pagare, trattenendola come "prezzo" dei favori richiesti dal privato).

Per promessa, invece, un qualsiasi impegno ad eseguire una prestazione futura, purché questa sia seria, abbia un destinatario individuato e sia suscettibile di attuazione (non è invece necessario che l'utilità promessa sia specificata dettagliatamente o la somma di denaro esattamente quantificata, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito).

Tanto la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il compenso deve essere dato o promesso al funzionario affinché ometta o ritardi un atto dell'ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto, mentre il termine ritardo indica il compimento successivo alla scadenza del termine espressamente o implicitamente previsto per la sua esecuzione.

Concordemente dottrina e giurisprudenza attribuiscono al termine *atto d'ufficio* un significato più ampio rispetto a quello di "atto formale" (di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria) e comprensivo di ogni concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio come gli atti amministrativi, i pareri, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali.

Accogliendo tale nozione di atto d'ufficio la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in ipotesi di:

- sostituzione di una pratica;
- agevolazione dell'assunzione di famigliari ed amici mediante delibere *ad hoc* con cui venivano assegnati appalti di servizi ad imprese che, in cambio della commessa, si erano impegnate ad assumere congiunti e conoscenti del funzionario pubblico;
- garanzia, da parte degli organizzatori di corsi di formazione, a fronte di un corrispettivo in denaro, del conseguimento del titolo professionale senza partecipare alle lezioni;
- garanzia, da parte del Pubblico Ufficiale, nel corso di un'ispezione tributaria, di svolgere, a fronte di un corrispettivo, il proprio compito in modo poco approfondito, ecc.

Più in generale, nell'ambito di una significativa sentenza, si è affermato che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio deve essere valutata non con riferimento ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato *"per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato, concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p."*⁸.

L'atto d'ufficio oggetto dell'accordo criminoso può essere indifferentemente vincolato o discrezionale, purché contrario ai doveri d'ufficio.

L'omissione ed il ritardo costituiscono di per sé atti contrari ai doveri d'ufficio; la precisazione nell'ambito della fattispecie è funzionale a sottolineare la possibilità di configurare la corruzione anche mediante omissione.

Il concetto di atto contrario ai doveri d'ufficio è piuttosto controverso ed ha dato adito a diverse pronunce della Corte di Cassazione.

L'orientamento che pare più persuasivo muove dalla premessa per cui la contrarietà ai doveri dell'ufficio deve essere individuata alla luce dei principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione e ne trae la conseguenza per cui la valutazione non può essere compiuta se non in relazione ai singoli doveri che regolano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e che trovano nella legge la loro fonte; contrarietà sarebbe pertanto sinonimo di illegittimità dell'atto.

Naturalmente detta interpretazione deve essere integrata con il dato testuale dell'art. 319 c.p. per cui anche un atto di per sé legittimo, ma emesso in ritardo a seguito della promessa o della ricezione di denaro o altra utilità, integra in ogni caso la fattispecie di corruzione per un atto contrario alla funzione.

Non è necessario, ai fini dell'integrazione del reato, che il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia una competenza specifica ed esclusiva in relazione all'atto da svolgere, essendo

⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2004 (ud. 28 ottobre 2004), n. 47191.

sufficiente una sua competenza generica derivantegli dall'appartenenza all'ufficio pubblico o all'organo preposto al compimento dell'atto; è sufficiente una competenza che gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o nella manifestazione della volontà dell'Ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto amministrativo oggetto della corruzione.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico con riferimento all'ipotesi di corruzione antecedente (la pattuizione corruttiva deve costituire il mezzo per raggiungere lo scopo rappresentato compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, al ritardo o all'omissione del compimento di un atto d'ufficio, scopo il cui effettivo conseguimento è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato).

Nell'ipotesi di corruzione susseguente, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà, rispettivamente, di accettare il pagamento o la promessa e di dare o promettere denaro o altra utilità come compenso per un atto contrario ai doveri d'ufficio che sia effettivamente avvenuto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 322 COMMI II E IV C.P.):**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio *"se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio"*.

In tal caso *"il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta di un terzo"*.

La medesima pena si applica *"al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato"* per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi II e IV dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, compia l'atto che il privato desiderava venisse omissso o, viceversa, non compia atti contrari al dovere d'ufficio come auspicato dal corruttore.

L'ipotesi di cui al quarto comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, nell'esercizio delle rispettive funzioni, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al secondo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale che in veste di intermediario.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 319 c.p.).

Per *offerta* si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto.

In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

Sia la dazione che la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità; la nozione di denaro comprende le carte monete, le monete metalliche, italiane o straniere, i biglietti di Stato e di banca aventi corso legale.

Più controversa è la nozione di *altra utilità*, che ricomprende tutto ciò che può rappresentare per il destinatario un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile e consistente sia in un *dare* che in un *facere*.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di offrire ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio una somma di denaro od altra utilità per ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Con la riforma del 2012, il reato di concussione ha subito una significativa trasformazione. Nella formulazione precedente, la condotta incriminata si articolava in due forme: la costrizione e l'induzione. Con le modifiche di cui all'art. 1 comma 75 lett. d) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 la condotta di induzione è stata fatta confluire in un'autonoma figura di reato, disciplinata dal neo introdotto art. 319 *quater* c.p. che sarà oggetto di autonoma analisi.

La concussione è un reato proprio e, in quanto tale può essere realizzato soltanto da soggetti che assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico servizio.

Nell'ambito dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria i Componenti il Consiglio dell'Ordine, quelli del Consiglio di Disciplina ed il RUP assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Soggetti passivi del reato sono la Pubblica Amministrazione e, nello stesso tempo, il soggetto-vittima che dà o promette. Quest'ultimo potrebbe essere anche un altro Pubblico Ufficiale il quale si venga a trovare in uno stato di prostrazione psicologica rispetto al soggetto che persegue un tornaconto personale.

La costrizione deve essere realizzata dall'autore del reato con abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle attribuzioni connesse al ruolo.

Il concetto di abuso è qualcosa di diverso dalla mera inosservanza dei doveri d'ufficio; l'abuso penalmente rilevante ai fini della concussione è soltanto quello dei poteri funzionali allo stesso spettanti e si ravvisa nell'esercizio del potere per uno scopo obiettivamente diverso da quello per cui gli è stato conferito. L'ipotesi più frequente è quella in cui il pubblico agente fa uso dei poteri inerenti alla sua funzione

in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla Legge ovvero, ancora, in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento.

L'abuso della qualità consiste invece nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute e si verifica quando il pubblico agente, senza motivo, fa "pesare" sul privato la sua qualifica personale, o meglio la posizione occupata nella Pubblica Amministrazione per conseguire l'indebita dazione o promessa.

L'abuso può ricorrere sia nell'ambito dell'attività vincolata che in quella discrezionale; lo stato di soggezione del privato ben può essere ravvisato anche a fronte del compimento di atti discrezionali tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti. Nell'atto vincolato l'abuso si manifesterà non compiendo l'atto o compiendolo in modo difforme da quello prescritto dalla Legge.

La condotta di abuso delle qualità o dei poteri deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere la parte offesa alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. E' necessario quindi un duplice nesso di causalità tra l'abuso del potere e la costrizione e tra quest'ultima e la dazione o la promessa.

Per costrizione si intende l'azione consistente in una violenza o in una minaccia fatta valere nei confronti della vittima. Elemento fondante il reato è la condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi il privato il quale, per effetto del comportamento prevaricatore dell'agente pubblico è costretto, senza alternative, a piegarsi alle indebite richieste.

Ai fini dell'individuazione del comportamento coattivo la Cassazione ha affermato che la pressione psichica costringente sussiste tutte le volte in cui al privato il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio fa comprendere – o attraverso un'esplicita specificazione o implicitamente attraverso comportamenti inequivocabili – che nell'attività di ufficio esso funzionario sarà determinato non già da interessi generali della Pubblica Amministrazione, bensì dal fatto che il privato si assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondergli l'utilità richiesta.

Decisiva, per l'individuazione del comportamento coattivo, pertanto, è la condizione in cui viene a trovarsi il privato per effetto della violenza o della minaccia esercitate; è necessario, infatti, che lo stesso sia messo di fronte ad una alternativa incombente, accettare o subire un male ingiusto.

A differenza della violenza, che richiede un impiego di forze e contiene già di per sé un male, la minaccia consiste nella prospettazione alla vittima di un danno ingiusto, ossia di una menomazione ingiusta e futura dei suoi interessi, la cui possibilità concreta di realizzazione dipende dalla volontà dell'agente. Indipendentemente dal suo contenuto la minaccia deve essere seria ed oggettivamente idonea a esercitare nella psiche del soggetto un'ingiustificata pressione.

Dazione e promessa devono costituire l'effetto della costrizione mentre non rilevano se determinate da motivazioni personali del soggetto passivo. Entrambe sono condotte del concusso; la dazione è il trasferimento di un bene alla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (compresa la ritenzione), la promessa, invece, è un impegno qualsiasi ad effettuare una prestazione futura, purché seria e ben individuata. Entrambe devono essere indebite, ossia non dovute alla Pubblica Amministrazione o al funzionario in relazione all'esercizio della sua attività. E' indebita anche la prestazione dovuta al pubblico agente come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio.

Il reato è punito a titolo di dolo generico; l'agente deve essere consapevole sia dell'abusività della sua condotta sia del carattere indebito della dazione o della promessa.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.):**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Per integrare il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio e, dall’altro, il soggetto destinatario dell’induzione, il quale diventa soggetto attivo concorrente. Primo elemento della fattispecie, come nel caso della concussione di cui all’art. 317 c.p., è l’abuso della qualità o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, individuabile nella strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato. La differenza rispetto al reato di cui all’art. 317 c.p. è stata efficacemente illustrata nell’ambito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), m. 12228, Maldera; nell’ambito della motivazione la Corte evidenzia come *il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall’abuso costrittivo del Pubblico Ufficiale attuato mediante volenza - o più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito. Il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall’abuso induttivo del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest’ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione”.* A differenza che nella fattispecie di concussione, pertanto, al privato è lasciato un significativo margine decisionale e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva di un vantaggio per sé. La costruzione della fattispecie in parola non può quindi prescindere dal fatto che il privato è concorrente del Pubblico Ufficiale e che vi sia, in sostanza, uno scambio di promesse/utilità, pur non ricorrendo l’ipotesi di un vero e proprio accordo corruttivo nel quale le parti operano su un piano di perfetta parità.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER COMMA I C.P.):**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.”

Tra i soggetti attivi della fattispecie – e dunque potenziali autori dl reato – rientra, in virtù dell’estensione operata dall’art. 321 c.p., anche il privato corruttore oltre a tutti quei Pubblici Ufficiali i quali, con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e corretto svolgimento dell’attività giudiziaria.

Tra questi ultimi rientrano senz’altro i magistrati, sia in funzione giudicante che requirente, ma anche – in virtù dell’interpretazione ampia del concetto di “atti giudiziari” cui è giunta la giurisprudenza – i testimoni, i funzionari di cancelleria (in un’ipotesi di assegnazione di processi mediante alterazione dei

criteri automatici⁹), il medico penitenziario (il quale, chiamato ad esprimere un giudizio nell'ambito del procedimento volto alla sostituzione/revoca di una misura cautelare, dietro pagamento di un corrispettivo, aveva attestato l'esistenza di patologie inesistenti¹⁰).

L'incriminazione non si estende invece agli Incaricati di un pubblico servizio in virtù del mancato richiamo, tra le norme applicabili ai fatti corruttivi posti in essere da costoro, dell'art. 319 *ter* c.p.; l'esclusione si spiega verosimilmente con il fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado, per la posizione rivestita, di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie.

La parte processuale che può essere favorita o danneggiata può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia proposto, o nei confronti della quale sia stata promossa, una domanda giudiziale. Sono parti anche l'imputato, l'indagato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

La fattispecie di cui all'art. 319 *ter* c.p. individua un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa) ed entrambe vengono punite allo stesso modo.

La condotta può assumere le forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. (sia antecedente che susseguente) che quella della corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. (parimenti sia antecedente che susseguente) e, in ogni caso, per assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 319 *ter* c.p., deve essere volta a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai fini della configurabilità della norma di corruzione in atti giudiziari, è da considerarsi "processo" anche il procedimento che si tiene davanti al giudice fallimentare: in esso, infatti, intervengono soggetti portatori di interessi contrapposti (il fallito, da una parte ed i creditori dall'altra) e, quindi, ben può realizzarsi la compravendita della funzione giudiziaria che costituisce la condotta incriminata dall'art. 319 *ter* c.p.

Proprio perché ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie di corruzione in atti giudiziari è il fatto che la compravendita della funzione giudiziaria avvenga all'interno di un processo ove vi siano soggetti portatori di interessi sostanziali contrapposti, si ritiene che la condotta incriminata possa realizzarsi anche all'interno di un processo tributario o dinanzi ai Tribunali delle acque pubbliche regionali e superiori.

Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma i procedimenti disciplinari in quanto privi del carattere giurisdizionale. Non rileva che il processo sia in corso; l'atto corruttivo, infatti, può risultare funzionalmente connesso al processo anche se questo non ha ancora avuto inizio (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il favore di un testimone venga comprato prima che il processo abbia inizio).

Anche se la norma incriminatrice non lo richiede espressamente è indubbio che il fatto corruttivo presenti un *quid pluris* in termini di disvalore rispetto alle figure base di corruzione, rappresentato dalla necessità che il favore o il danno siano ingiusti dal momento che, per la logica stessa del diritto, ogni decisione giudiziaria finisce, inevitabilmente, per cagionare un vantaggio o un danno a taluna delle parti. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La condotta dovrà risultare, perché possa ritenersi integrata la fattispecie, obiettivamente idonea al raggiungimento del fine previsto dalla norma, secondo una valutazione da svolgersi *ex ante*, al momento dell'accordo.

Anche con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, al pari delle altre ipotesi di corruzione, l'effettivo compimento dell'atto voluto dal corruttore da parte del Pubblico Ufficiale non assume alcuna rilevanza; la fattispecie risulta integrata al momento della conclusione dell'accordo fra corrotto e corruttore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 19 giugno 2012, ud. 27 gennaio 2012, n. 24349.

¹⁰ Cass. Pen., Sez. VI, 7 maggio 2009, ud. 29 gennaio 2009, n. 19143

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI NELL'IPOTESI IN CUI DAL FATTO DERIVI L'INGIUSTA CONDANNA DI TALUNO ALLA RECLUSIONE (ART. 319 TER COMMA II C.P.):**

Se dal fatto di cui all'art. 319 ter comma I "*deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

Il secondo comma dell'art. 319 ter c.p. prevede due circostanze aggravanti applicabili all'ipotesi base di cui al primo comma e strettamente correlate al processo penale.

In particolare, dette circostanze trovano applicazione, rispettivamente, nell'ipotesi in cui dalla corruzione in atti giudiziari derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni ovvero l'ingiusta condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

L'aggravante si spiega con l'elevata offensività delle condotte corruttive che portino a colpire e ledere la libertà personale del cittadino.

Per ingiusta condanna deve intendersi una sentenza definitiva ed irrevocabile di condanna, emessa non solo nei confronti di un innocente, ma anche di un colpevole cui si sarebbe dovuta infliggere una pena meno elevata.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.):**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio".

La norma è stata ampiamente modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici*".

Detto provvedimento ha abrogato la fattispecie di millantato credito (prevista e punita dall'art. 346 c.p.) prevedendo l'assorbimento della condotta ivi prevista nell'ambito della fattispecie di "traffico di influenze illecite" di cui al successivo art. 346 bis c.p.

La riforma, tuttavia, non si è limitata a fondere le due precedenti incriminazioni, ma, nel compattarle, ne ha ampliato l'ambito di operatività.

Il delitto di **millantato credito** puniva due diverse azioni, quella di chi, **vantando un'influenza** presso un Pubblico ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio, si faceva dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della mediazione e quella di chi si faceva dare o promettere denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico agente o di doverlo remunerare.

In entrambe le forme indicate, la **vanteria** dell'agente (la cd. *venditio fumi*) era fondata su una **rappresentazione non veritiera** della possibilità di influenzare le decisioni del funzionario pubblico.

Tale ultimo aspetto avvicinava l'ipotesi criminosa in esame alla **truffa**, fattispecie consistente nel procurarsi un ingiusto profitto attraverso artifici o raggiri tali da indurre qualcuno in errore.

Tutti e due i delitti citati richiedevano per la loro integrazione un'attività di tipo fraudolento o, comunque, di inganno.

È interessante ricordare come nel corso degli anni, in linea con l'idea della natura pubblicistica del bene giuridico tutelato dalla norma (l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione), non siano mancate **letture ampliative** della fattispecie da parte della giurisprudenza, tese a ricomprendervi anche quelle situazioni in cui la **relazione** tra mediatore e pubblico ufficiale fosse **realmente esistente** e non meramente vantata ma il rapporto e soprattutto il credito vantato fosse comunque stato artatamente **ingigantito**.

Sulla spinta degli impegni internazionali, con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 è stato introdotto un nuovo articolo nel codice penale (l'art. 346-*bis*), riferito al **traffico di influenze illecite**.

Obiettivo della nuova fattispecie di reato è quello di punire condotte preliminari rispetto a quelle propriamente corruttive.

La stessa, infatti, punisce chi, **sfruttando relazioni esistenti** con un pubblico agente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

L'ambito di applicazione della fattispecie è delimitato da una **iniziale clausola di riserva** che consente l'applicazione della norma – *expressis verbis* – “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-*ter*” (corruzione in atti giudiziari) c.p., rendendo del tutto evidente la funzione **prodromica** della nuova incriminazione **rispetto alla corruzione**.

Pur presentando evidenti analogie con il millantato credito, il traffico di influenze se ne differenzia sotto vari aspetti.

Presupposto esplicito di applicazione della norma è quello della **reale** (e non vantata) **esistenza di relazioni** fra l'intermediario ed il Pubblico Ufficiale.

La stessa costruisce una sorta di "**reato-contratto**" e **prevede la punibilità**, con identica pena del mediatore, **anche di colui che offre** denaro o altro vantaggio patrimoniale e ciò del tutto coerentemente sia con la previsione della convenzione europea, che si riferisce ad entrambe le parti del rapporto, sia con la funzione della fattispecie, costruita come una sorta di barriera preventiva contro la corruzione.

La disposizione è stata oggetto di svariate critiche e soprattutto si è paventata da preoccupazione relativamente alla **scarsa tassatività e determinatezza** della condotta incriminata di "**illecita mediazione**"; l'**assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno delle lobby** rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle illecite. Proprio questa considerazione, evidentemente ben presente al legislatore del 2012, aveva (probabilmente) spinto quest'ultimo ad una **soluzione sul piano sanzionatorio di compromesso**. Era stata, in particolare, prevista una **pena** (tre anni di reclusione) di gran lunga **inferiore a quella del millantato credito** (cinque anni di reclusione), pur essendo questa nuova ipotesi più grave e minacciosa dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della preesistente, perché l'agente non si limita ad una vanteria ma mette in campo con il suo interlocutore un rapporto realmente esistente.

Con la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 l'Italia si allinea definitivamente alle **prescrizioni internazionali** che considerano (v. art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa ed art. 18 della Convenzione Onu contro la corruzione) in modo unitario il comportamento di chi si propone di esercitare un'influenza sulle decisioni di un pubblico agente, **senza in alcun modo distinguere** fra rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il funzionario pubblico.

La riformata fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p., come detto, amplia la portata di quelle antecedenti di millantato credito e traffico di influenza illecita; lasciando inalterata l'ipotesi della mediazione illecita, riscrive l'altra, che punendo la remunerazione richiesta dal mediatore **in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico agente**.

L'ipotesi in cui la remunerazione del funzionario pubblico sia finalizzata a far compiere un **atto contrario ai doveri di ufficio** o a far omettere o ritardare un atto di ufficio costituisce una circostanza aggravante dell'illecito.

Con la descritta novità diviene, quindi, penalmente rilevante anche l'esercizio di un'"influenza" finalizzata ad asservire il pubblico agente ovvero a fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio.

Un ulteriore aspetto oggetto di modifica riguarda la **contropartita della mediazione** illecita oggi costituita da "denaro o altra utilità", in luogo della previgente formulazione che si riferiva a "denaro o altro vantaggio patrimoniale".

Un cambiamento tutt'altro che formale, atteso che l'"utilità" ha un significato molto più ampio, che ricomprende il vantaggio patrimoniale ma si riferisce anche a qualunque vantaggio non patrimoniale idoneo a soddisfare un bisogno umano.

L'assorbimento del millantato credito nel traffico di influenze **trasforma**, infine, colui che nel precedente reato era **danneggiato, in un correo**, al quale si applicherà la stessa pena del mediatore.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.).**

"Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà".

La norma si colloca tra i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Ratio indiscussa della disposizione è quella di assicurare efficace tutela rispetto alla fase di formazione dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti e al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l'amministrazione risulti interessata.

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni»), ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private. La Corte di Cassazione ha precisato¹¹ che il delitto è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 c.p. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta. Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che **il delitto di turbata libertà della gara si configura sia nel caso di danno effettivo sia nel caso di danno mediato e potenziale, non**

¹¹ Si vedano ad esempio Cass. Pen. Sez. II. 21 aprile 2017 n. 28388, Leo e altri e Cass. Pen. Sez. II 04 maggio 2018 n. 34746.

occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato, perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (sul punto si veda, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI, 01 marzo 2023, n. 12333, Valentino). In una prospettiva volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza, si è evidenziato che **il bene, protetto dall'art. 353 c.p. è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte**. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della *par condicio*, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.).**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, 01 marzo 2022 n. 7264, a differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., in cui l'evento del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353 bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente. La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detti i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

Ai fini della consumazione del reato non è necessaria la realizzazione del fine – cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente –, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando; in ciò consiste il suo turbamento.

La norma punisce le condotte realizzate quando l'ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente. La giurisprudenza si è più volte interrogata riguardo l'integrazione del reato nell'ipotesi in cui venga illegittimamente scelta la forma dell'affidamento diretto in luogo della gara.

Con riferimento all'art. 353 c.p. è stato evidenziato come la Pubblica Amministrazione, procedendo alla scelta del contraente mediante trattativa privata – che tipicamente non implica alcun confronto tra più offerte – possa derogare al modello normale di affidamento diretto, introducendo nel procedimento “segmenti concorrenziali”, almeno in relazione ai momenti iniziali del procedimento, in modo da far sì che vi sia una seppur informale fase esplorativa di preselezione competitiva delle imprese con cui contrattare. In questi casi, la giurisprudenza¹² aveva ammesso – sulla base di un'interpretazione estensiva – la configurabilità del reato, escludendola, invece, nell'ipotesi di contratti conclusi a mezzo di trattativa privata svincolata a qualsivoglia schema concorsuale, anche informale, come accade quanto i singoli potenziali

¹² Si vedano ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 22 settembre 2004, n. 44829, Cass. Pen. Sez. VI, 28 gennaio 2008, n. 13124 e Cass. Pen., Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 29581.

contraenti presentano ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resta libera di scegliere con chi stipulare, secondo criteri di convenienza e di opportunità, tipici della contrattazione tra privati.

Tale principio è poi stato applicato anche al reato di cui all'art. 353 *bis* c.p., precisando – e questo sembra essere il discrimine tra procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali può configurarsi il reato in esame e quelli in cui va escluso – che ciò che connota una procedura anche informalmente competitiva è la “*previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte*”, non essendo sufficiente la semplice “*comparazione dei ‘curricula’ di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico*” (così Cass. Pen., Sez. VI, 05 novembre 2020 n. 6603).

In sostanza, ciò che conta, ai fini dell'integrazione del reato, è il ricorso a istituti competitivi pregiudiziali alla formazione di un contratto con la pubblica amministrazione, che comportino – per legge o per volontà della stazione appaltante – la predisposizione di regole predeterminate alle quali tanto i privati, quanto il soggetto pubblico, devono adeguarsi, anche se tali regole sono meno stringenti di quelle previste per i contratti pubblici e le licitazioni private. **L'elemento chiave è l'esistenza di una qualche forma di concorrenza.**

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: MEDIO - BASSO.

Processi sensibili e funzioni coinvolte nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Geologi della Regione Umbria in relazione alle fattispecie di reato valutate rilevanti:

All'esito dell'attività di analisi svolte, i processi ritenuti potenzialmente a rischio di integrazione dei reati di cui agli artt. 314, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 322, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* c.p. nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine dei Geologi della Regione Umbria sono i seguenti:

a) TENUTA DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Attività sensibili:

- Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
- Rilascio di certificati ed attestazioni;
- Incasso contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività si ravvisano rischi potenziali di integrazione delle seguenti fattispecie di reato:

- 1) Peculato, nell'ipotesi in cui, ad esempio, i contributi incassati vengano utilizzati con finalità diverse da quelle istituzionalmente previste da parte di uno o più Consiglieri dell'Ordine.
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nelle ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovesse ricevere denaro o altra utilità al fine di rilasciare certificazioni/attestazioni in assenza dei requisiti.
- 3) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a rilasciare certificazioni/attestazione in assenza dei requisiti ovvero a ritardare il recupero/la riscossione di crediti relativi al versamento delle quote annuali.
- 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare un iscritto a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo il rilascio di certificazioni/attestazioni.

- 5) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano un iscritto a dare o promettere denaro o altra utilità per il rilascio di certificazioni/attestazioni dovute.
- 6) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio un iscritto vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare il rilascio di documenti in proprio favore.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;
- Segreteria

b) GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI

Attività sensibili:

- Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
- Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio di Disciplina dovessero ricevere denaro o altre utilità affinché influenzino l'*iter* del procedimento disciplinare (in relazione alle tempistiche ovvero all'esito dello stesso).
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio di Disciplina – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad influenzare l'*iter* del procedimento disciplinare.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio di Disciplina dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'incolpato a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo la favorevole conclusione del procedimento.
- 4) concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio di Disciplina, abusando della propria qualifica, costringano l'incolpato a dare o promettere denaro o altra utilità.
- 5) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'incolpato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito del procedimento disciplinare a suo carico.

Funzioni coinvolte:

- Componenti il Consiglio di Disciplina.

c) EMANAZIONE PARERI DI CONGRUITÀ RIGUARDO I CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI

Attività sensibili:

- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto;
- Emanazione del parere di congruità.

L'emanazione del parere di congruità presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di favorire gli interessi del professionista emanando un parere di congruità in assenza delle condizioni.

- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad emettere un parere di congruità in assenza delle relative condizioni.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'interessato a dare o promettere denaro od altra utilità al fine di emanare il parere di congruità.
- 4) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringa uno o più iscritti a versare denaro o altra utilità per il rilascio di un parere di congruità dovuto.
- 5) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'interessato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito della procedura di rilascio del parere di congruità

Funzioni coinvolte:

- Commissione Vidimazione Parcelle;
- Consiglio dell'Ordine

d) NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI

Attività sensibili:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

La nomina di un consulente esterno presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) corruzione in atti giudiziari.

In particolare, l'Ordine potrebbe procedere alla nomina di uno o più consulenti esterni su segnalazione di soggetti terzi – sia in presenza di un'effettiva necessità da parte dell'Ordine che in assenza della stessa – quale corrispettivo all'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

f) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Con comunicato del Presidente del 28 giugno 2017 l'ANAC ha ribadito che gli Ordini Professionali rientrano nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice degli Appalti) e, quindi, conseguentemente, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36¹³

¹³ A fronte della richiesta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo

Attività sensibili:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento per l'affidamento;
- definizione requisiti di partecipazione;
- definizione requisiti di aggiudicazione
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- varianti in corso di definizione del contratto;
- utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 4) turbata libertà degli incanti;
- 5) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 6) corruzione in atti giudiziari.

In particolare, i requisiti di partecipazione/aggiudicazione potrebbero essere determinati con modalità tali da favorire determinati soggetti a fronte del percepimento da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine di denaro o altre utilità.

Nell'ambito dell'affidamento diretto, l'assenza di analisi di mercato, la violazione del divieto di frazionamento artificioso o del criterio della rotazione potrebbero essere volti al raggiungimento dei medesimi fini.

Parimenti:

- l'uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa;
 - ogni vizio del procedimento volto a verificare la presenza di eventuali offerte anonime;
 - l'abuso del ricorso alla revoca del bando (al fine di escludere concorrenti sgraditi);
 - la certificazione, in corso d'opera della necessità di procedere con l'esecuzione di varianti originariamente non previste (al fine di concedere vantaggi non dovuti all'appaltatore).
- 7) Da ultimo si ravvisa il rischio di integrazione dei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità qualora i Componenti il Consiglio dovessero utilizzare la carica ed il potere dalla stessa derivante per costringere/indurre i soggetti interessati alla partecipazione a dare o promettere indebitamente utilità.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

h) RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Attività sensibili:

- Accreditamento eventi;
- Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
- Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di procedere all'accREDITamento di eventi in assenza di requisiti/favorire gli interessi del professionista riconoscendo allo stesso crediti formativi mai conseguiti.
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a riconoscerli crediti formativi mai conseguiti.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l'accREDITamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi;
- 4) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per l'accREDITamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi dovuti.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;
- Commissione Aggiornamento Professionale Continuo.

i) ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Attività sensibili:

- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
- Verifica completezza documentazione;
- Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero;
- Delibera.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 5) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di omettere i controlli riguardo il possesso dei requisiti ovvero per procedere con la delibera in assenza dei presupposti.
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l'emanazione di una delibera di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua;
- 7) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per procedere con la delibera di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua in presenza dei requisiti per procedere.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

j) ACQUISTO DI BENI

Attività sensibili:

- Ricerca e selezione dei fornitori di beni;
- Valutazione riguardo la conformità del bene ricevuto rispetto all'ordine effettuato.

L'acquisto di beni e servizi presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere utilità.

In particolare, la scelta del venditore o del fornitore potrebbe avvenire su segnalazione soggetti terzi come corrispettivo all'ottenimento di vantaggi personali da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

k) GESTIONE DI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Attività sensibili:

- Iter autorizzativo al conferimento dell'omaggio;
- Selezione dei beneficiari e delle tipologie di omaggio.

La gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni presenta un rischio potenziale di integrazione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione o di un atto contrario ai doveri d'ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

Gli stessi potrebbero infatti costituire contropartita per l'ottenimento, da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine, di vantaggi personali.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE OVVERO DA ADOTTARE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE PIANO

L'identificazione delle misure di trattamento dei rischi deve rispondere a tre requisiti:

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. adeguamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'Ente.

Nel rispetto di tali requisiti vengono indicate, con riferimento a ciascuna area di rischio, le seguenti misure:

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

- Tutte le delibere che comportano un impiego di fondi dell'Ordine sono motivate e vengono riportate all'interno dei verbali delle sedute in cui sono state votate;
- A seguito dell'adozione del presente piano dette delibere saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente";
- In applicazione di quanto previsto dal presente Piano l'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio viene pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi dell'Ordine (eventualmente anche tramite richiesta di accesso agli atti, resa più agevole in base alla pubblicazione dell'oggetto delle singole sedute);
- tutte le spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- i bilanci e le relazioni *del Revisore Unico sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione "Amministrazione Trasparente"*;
- i pagamenti delle quote da parte degli Iscritti all'Albo vengono effettuati a mezzo bonifico bancario ovvero mediante lo strumento PagoPA (realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale);
- viene monitorato con regolarità l'effettivo pagamento delle stesse ed in caso di omissione si procede con il sollecito delle stesse.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI

- Viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, al "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137*" del 23 novembre 2012 e di cui alle disposizioni che regolano la procedura del procedimento disciplinare;
- Le spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "*WhistleblowingPA*" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

EMANAZIONE PARERI DI CONGRUITÀ RIGUARDO I CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI

- A seguito dell'adozione del presente Piano l'Ordine si impegna a predisporre un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'istruttoria avente ad oggetto la liquidazione delle parcelle e preveda criteri prestabiliti di rotazione tra i Componenti della stessa chiamati ad effettuare attività istruttoria sulle pratiche;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "*WhistleblowingPA*" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

- In applicazione di quanto previsto dal presente Piano l'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio viene pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi dell'Ordine (eventualmente anche tramite richiesta di accesso agli atti, resa più agevole in base alla pubblicazione dell'oggetto delle singole sedute);
- prima di procedere con il conferimento dell'incarico viene verificata l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del Professionista selezionato;
- l'affidamento avviene con contratto scritto che specifica chiaramente oggetto, durata e remunerazione prevista;

- il *curriculum vitae* del consulente e l'importo stabilito quale corrispettivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica a campione l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da parte dei consulenti;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "*WhistleblowingPA*" consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi dai Componenti il Consiglio di Disciplina di cui si abbia notizia.

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Nel 2025 l'Ordine approverà un proprio Regolamento volto a disciplinare l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Codice Appalti);
- eventuali bandi di gara/selezione sono pubblicati all'interno della Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ordine;
- il soggetto designato quale Responsabile Unico del Procedimento sottoscrive, con riferimento a ciascun affidamento, una dichiarazione nell'ambito della quale attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Un modello di dichiarazione viene allegato al presente Piano;
- formano parimenti oggetto di pubblicazione i provvedimenti di aggiudicazione e gli stralci dei verbali delle attività intermedie;
- Pubblicazione, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", del *curriculum vitae* del Responsabile Unico di Progetto;
- viene garantito l'accesso agli atti a tutti i soggetti legittimati (accesso ex Legge 7 agosto 1990 n. 241 – accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- L'adesione ai servizi di cui alla piattaforma "*WhistleblowingPA*" in adempimento al PTPC 2019-2021 consente l'invio al RPCT di segnalazioni, anche in forma anonima, riguardo eventuali illeciti commessi nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati;
- pubblicazione nell'ambito del profilo personale degli iscritti dei crediti formativi maturati;
- della Commissione Formazione Professionale Continua;
- In applicazione di quanto previsto dal presente Piano l'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio viene pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare le motivazioni a sostegno dell'attribuzione dell'accreditamento.

GESTIONE DI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

- Con l'adozione del presente Piano l'Ordine si impegna ad adottare un Regolamento che disciplini eventuali sponsorizzazioni da parte dell'Ordine nonché il riconoscimento di omaggi e liberalità;
- Il rendiconto delle suddette spese dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

In generale l'Ordine intende garantire altresì:

- una sessione annuale di formazione specifica in materia di prevenzione della Corruzione destinata alla dipendente ed ai Componenti il Consiglio dell'Ordine;
- la tutela dei soggetti che effettueranno segnalazioni di illeciti nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione ANAC 16 marzo 2015, dall'articolo 54 *bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

- Il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi mediante verifiche da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese al riguardo dagli interessati. Queste ultime verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine sezione "Amministrazione Trasparente".

Le aree di rischio generali

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha individuato alcuni procedimenti per i quali le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti ad esse assimilati sono tenuti ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni erogate, a fini di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Le aree obbligatorie di rischio individuate dal PNA, rilevate in parallelo a quanto delineato in termini di priorità dalla legge n. 190, aggiornate con quanto indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono riportate nella seguente tabella:

Articolo 1, comma 16, Legge 6 novembre 2012 n. 190	Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato n. 2 del P.N.A.)
a) autorizzazione o concessione (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D) Area; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
f) affari legali e contenzioso	
g) scelta dei consulenti e collaboratori	

Le aree specifiche di rischio

Anche i Piani Nazionali Anticorruzione 2019 e 2022 prevedono che ogni Amministrazione ed ogni Ente alla stessa equiparato individui, sin dalla prima stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, "ulteriori aree di rischio che rispecchino le specificità funzionali e di contesto".

Con riferimento all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria si individuano le seguenti ulteriori aree di rischio:

TENUTA DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI.

- Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
- Rilascio di certificati ed attestazioni;
- Incasso contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI.

- Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
- Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

EMANAZIONE PARERI DI CONGRUITÀ RIGUARDO I CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI:

- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto;
- Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine;

NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

ACCREDITO EVENTI FORMATIVI:

- Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto;

- Verifica possesso requisiti per accreditamento;
- Delibera.

RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

- Accreditamento eventi;
- Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
- Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
- Verifica completezza documentazione;
- Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero;
- Delibera.

MAPPATURA DEI PROCESSI

Un processo è definito come una sequenza di attività correlate e interagenti che trasformano delle risorse in *output* destinato ad un soggetto interno o esterno e descrive essenzialmente il “chi”, “come” e “quando” dell’effettivo svolgimento dell’attività.

Elenco dei processi svolti aggregato per aree di rischio

Identificazione e descrizione dei processi

Area di Rischio	Funzione interessata	Identificazione del processo
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Componenti il Consiglio dell'Ordine e segreteria per attività strumentali	Procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Componenti il Consiglio dell'Ordine e segreteria per attività strumentali	Affidamenti diretti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio di Disciplina	Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segreteria – Componenti il Consiglio dell'Ordine	Rilascio di certificati ed attestazioni relativi agli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Componenti la Commissione formazione continua	Accredito eventi formativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Referenti per l'istruttoria per il riconoscimento dei crediti ottenuti nell'ambito	Riconoscimento crediti formazione professionale continua

	dell'Aggiornamento Professionale Continuo	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Delibera esonero dall'obbligo di formazione professionale continua
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Responsabili istruttoria parcelle	Emanazione pareri di congruità in materia di onorari
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Segreteria	Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Segreteria	Gestione e recupero crediti

Rappresentazione dei processi

Processo	Rappresentazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - Nomina del RUP (designazione di un soggetto in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed all'Allegato I.2 al Decreto); - definizione requisiti di partecipazione; - definizione requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte; - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - procedure negoziate; - affidamenti diretti; - revoca del bando; - varianti in corso di definizione del contratto; - utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - Selezione dei consulenti esterni; - Nomina dei consulenti esterni; - Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Raccolta notizie inerenti fatti di possibile rilevanza disciplinare; - Attivazione del procedimento disciplinare o archiviazione immediata della notizia in ipotesi di evidente infondatezza o inesistenza del fatto addebitato; - Fase istruttoria; - Dibattimento; - Decisione del Consiglio di Disciplina concluso il procedimento.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	- Raccolta domande, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; - Verifica completezza documentazione; - Verifica possesso requisiti;

	- Delibera.
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale	- Raccolta istanze, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; - Verifica possibilità rilascio certificazione; - Rilascio della certificazione/Attestazione o diniego.
Accredito eventi formativi	- Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto; - Verifica possesso requisiti per accreditamento; - Delibera.
Riconoscimento crediti formativi	- Registrazione crediti a seguito della partecipazione ad eventi/invio attestati di partecipazione; - Aggiornamento posizione personale dell'iscritto.
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto; - Verifica completezza documentazione; - Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero; - Delibera.
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto; - Emanazione del parere da parte della Commissione liquidazione parcelle (non vincolante); - Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Verifica pagamenti da parte degli Iscritti; - Eventuale sollecito; - Valutazione riguardo segnalazione per avvio procedimento disciplinare; - Valutazione riguardo l'opportunità di procedere con un recupero dei crediti.

Identificazione eventi rischiosi

Individuazione dei comportamenti o dei fatti che possono verificarsi in relazione ai processi e tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo che si può riassumere in comportamenti soggettivi impropri di un soggetto il quale, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra ad assumere una decisione per conto dell'Ordine, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale delle proprie funzioni secondo l'ampia definizione di corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Registro eventi rischiosi.

Processo	Eventi rischiosi
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un partecipante a scapito degli altri. - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un partecipante.

	- Condizionamento della procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità di cui all'art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 24 ed all'Allegato I.2 al medesimo Decreto; - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento. - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire guadagni ulteriori rispetto all'offerta presentata. - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; - Alterazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Affidamento diretto in carenza di motivazioni; - Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ordine; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al fine di favorire un Iscritto soggetto al procedimento; - assunzione di delibere in assenza dei presupposti.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	- assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; - abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità).
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco	- rilascio di certificati/attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un soggetto - abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni.
Accredito eventi formativi	- accreditamento ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell'Ordine/di terzi in cambio di utilità.
Riconoscimento crediti formativi	- Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità.
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità.

Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Rilascio pareri di congruità in assenza di requisiti per favorire gli interessi di un iscritto in cambio di utilità.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; - Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità.

Analisi del rischio corruttivo

Processo	Fattore abilitante del rischio	Indicatori di rischio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa di riferimento	Possibile presenza di interessi esterni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Accredito eventi formativi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni/processo decisionale discrezionale
Riconoscimento crediti formativi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni

Livello di esposizione al rischio corruttivo

Processo	Misurazione del rischio	Motivazione della misurazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Basso	Le procedure sono molto poche, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti)
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Basso	Le procedure sono molto poche, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti)
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale	Basso	Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell'Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente
Accredito eventi formativi	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale. Duplice livello (Commissione – Consiglio dell'Ordine) può costituire ulteriore deterrente.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	Basso	Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell'Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente. Controlli contabili stringenti

Trattamento del rischio corruttivo

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base di priorità emerse in sede di valutazione degli eventi corruttivi rischiosi. Si tratta di progettare l'attuazione di misure specifiche e concrete, prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate, alla sostenibilità organizzativa ed alle risorse disponibili.

La progettazione delle misure tiene conto della distinzione tra misure generali e specifiche, le prime intervengono in modo trasversale sull'intera organizzazione, le seconde agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione.

Misure generali

Le misure sono individuate tra quelle indicate al paragrafo 5 dell'Allegato 1 del PNA 2019 recante *“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”* (controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei *“rappresentanti di interessi particolari”*) confermate dal PNA 2022 (anche nella versione di cui all'aggiornamento 2023).

Tipologia di misura	Indicatori descrittivi	Programmazione
Controllo	La gran parte delle attività a rischio prevedono valutazioni collegiali con conseguente responsabilità in capo all'intero organo deliberante. Le attività di controllo sono quindi in parte assolte reciprocamente dai componenti gli organi. Nel corso dell'anno verranno in ogni caso effettuate attività di monitoraggio e supervisione da parte del RPCT del Revisore Unico, ciascuno con riferimento alla propria area di competenza	v. scheda programmazione misure specifiche
Regolamentazione	Nel corso dell'anno verrà portata a termine l'attività di regolamentazione avviata con l'adozione del PTPC 2019-2021 mediante: a) predisposizione di un regolamento per l'acquisto di beni e servizi; b) predisposizione di un modello di dichiarazione riguardo l'assenza di conflitti di interesse da far sottoscrivere al RUP.	Il modello di dichiarazione è allegato al presente Piano. Il Regolamento verrà approvato entro dicembre 2025 tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e delle relative disposizioni attuative.
Trasparenza	Con l'adozione del presente Piano l'Ordine completerà l'implementazione della sezione <i>"Amministrazione trasparente"</i> secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Considerate le caratteristiche dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria quello della trasparenza è uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione (in linea con quanto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza n. 20 del 20 novembre 2018 depositata il 21 febbraio 2019).	Tempestiva
Formazione	L'Ordine proporrà attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alla dipendente che svolge funzioni di segreteria. I momenti di informazione-formazione si incentreranno sui doveri ed idonei comportamenti da tenere in situazioni concrete ed operative. Corsi in materia di prevenzione della corruzione saranno rivolti anche ai Componenti il Consiglio.	Almeno un momento formativo entro dicembre 2025 rivolto al RPCT ed entro dicembre 2026 ai Componenti il Consiglio dell'Ordine
Segnalazione e protezione	A seguito dell'adozione del Piano 2021-2023 l'Ordine procederà con l'attivazione di una casella di posta elettronica dedicata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed aderirà al portale <i>"WhistleblowingPA"</i> al fine di consentire l'invio di segnalazioni in forma anonima	Misura adottata
Disciplina del conflitto di interessi	L'Ordine monitora – in caso di richieste, inviate da soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto l'indicazione di professionisti iscritti all'Albo cui affidare determinati incarichi – che i professionisti individuati non si trovino in situazioni di conflitto di interesse. Analogamente l'Ordine effettua verifiche in relazione ai Consulenti ed ai Collaboratori incaricati.	Tempestiva

Misure specifiche

Processo	Evento rischioso	Misura specifica A	Misura specifica B
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - definizione requisiti di partecipazione; - definizione requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte; - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - procedure negoziate; - affidamenti diretti; - revoca del bando; - varianti in corso di definizione del contratto; - utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	- Controlli e trasparenza: ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa; ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell'ambito delle quali vengano trattati temi inerenti l'avanzamento dei lavori. - Applicazione della rotazione ove possibile	- Adozione di un Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice Appalti). - Sottoscrizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del RUP.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Affidamento diretto in carenza di motivazioni; - Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ordine; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.	- Trasparenza ➤ indicazione specifica all'interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all'opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); ➤ Pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine dell'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi (rendendo più agevole	- Controlli segreteria: ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato (<u>misura implementata con il modulo per la raccolta organica delle dichiarazioni del consulente/collaboratore selezionato</u>). - Controlli RPCT: ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. - Applicazione della rotazione ove possibile

		l'esercizio dei diritti di accesso civico semplice e generalizzato); ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione "Amministrazione Trasparente".	
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al fine di favorire un Iscritto soggetto al procedimento; - assunzione di delibere in assenza dei presupposti.	- Rispetto del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137" del 23 novembre 2012 e delle disposizioni che regolano la procedura del procedimento disciplinare. - <u>Trasparenza</u>: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine.	- <u>Segnalazione e protezione</u> : la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale che verrà attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiranno la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza e relativi alle attività del Consiglio di Disciplina.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	- assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; - abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità).	- <u>Trasparenza</u>. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno verbali del Consiglio aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;	- Utilizzo quali sistemi di pagamento i bonifici bancari e PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale).

		➤ pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione “<i>Amministrazione Trasparente</i>”. - <u>Controllo.</u> ➤ regolare monitoraggio riguardo l'avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina.	
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale.	- rilascio di certificati o di attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un soggetto; - abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni.	- Controlli da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione/della correttezza della certificazione	- Trasparenza. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione delibere aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente.
Accredito eventi formativi	- Accredito ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell'Ordine/di terzi in cambio di utilità.	- Trasparenza: ➤ pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell'Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di richiedere l'accesso agli atti per verificare le motivazioni a sostegno	- Valutazione in merito all'opportunità di predisporre un Regolamento volto a disciplinare l'accredito degli eventi.

		del l'attribuzione dell'accREDITamento.	
Riconoscimento crediti formativi	- Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità.	- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; - pubblicazione, all'interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati.	Adozione Regolamento che disciplini accREDITamento eventi e riconoscimento crediti formativi
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità.	- Controlli da parte del RPCT.	/
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Rilascio pareri di congruità in assenza di requisiti per favorire gli interessi di un iscritto in cambio di utilità.	- Adozione del Regolamento volto a disciplinare il funzionamento dell'istruttoria per la liquidazione delle parcelle	- <u>Segnalazione e protezione</u>: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale che verrà attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiranno la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza e relativi all'emanazione di pareri di congruità.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; - Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità.	- Utilizzo dei bonifici bancari e del sistema di pagamento PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale).	- Controlli da parte del RPCT

Processo	Misura A	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Controlli: ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	segreteria RPCT	10% delle fatture emesse
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Trasparenza: ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell'ambito delle quali vengano trattati temi inerenti all'avanzamento dei lavori. Applicazione della rotazione ove possibile.	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: RPCT OIV	20% contratti sottoscritti Verifica completezza pubblicazioni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Trasparenza ➤ Pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: RPCT Revisore Unico quale OIV	Verifica completezza pubblicazione

	verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi; ➤ pubblicazione delle delibere di affidamento dell'incarico; ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente.				
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Responsabilità Collegiale; - <u>Trasparenza</u>: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine.	Pubblicazione annuale	Annuale	Controlli tra Componenti il Consiglio di Disciplina RPCT ed quale OIV verifica pubblicazioni	Verifica avvenuta pubblicazione
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	- <u>Trasparenza</u>. ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno dei verbali del Consiglio aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale; ➤ pubblicazione delibere aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine	Pubblicazioni tempestive	Annuale	RPCT e OIV verifica pubblicazioni	Verifica avvenuta pubblicazione

	nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; ➤ pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente.				
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale	- <u>Controllo.</u> ➤ regolare monitoraggio riguardo l'avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina.	Controlli quantitativi a Campione	Annuale	Segreteria Consiglieri dell'Ordine RPCT	Verifica RPCT 10% posizioni
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale	- Controlli da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione/della correttezza della certificazione	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% certificazioni/attestazioni rilasciate
Accredito eventi formativi	- Trasparenza: ➤ pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell'Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico).	Pubblicazione tempestiva	Annuale	RPCT ed OIV	Verifica completezza pubblicazioni
Riconoscimento crediti formativi	- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati;	Pubblicazione tempestiva	Annuale	RPCT ed OIV	Verifica completezza pubblicazioni

	- pubblicazione, all'interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati.				
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% pratiche esonero
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Adozione regolamento volto a disciplinare il funzionamento dell'istruttoria per la liquidazione	Coincidente con oggetto misura	Entro dicembre 2021	Consiglio dell'Ordine	Adozione misura
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Adozione bonifici bancari e PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale) quali strumenti di pagamento	Coincidente con oggetto misura	Misura adottata	Consiglio dell'Ordine	Misura adottata

Processo	Misura B	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	- Adozione di un Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice Appalti).	Coincidente con la misura	Entro dicembre 2021	Consiglio dell'Ordine	Adozione Regolamento
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	- Controlli segreteria: ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere	Controlli segreteria relativi ad ogni affidamento	Annuale	segreteria RPCT	Controlli a campione 20% contratti sottoscritti

	l'incarico da parte del professionista selezionato. - Controlli RPCT: ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. ➤ Applicazione della rotazione ove possibile	Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni RPCT			
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Entro marzo 2023	Consiglio dell'Ordine/RPCT	Misura adottata
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale ovvero dal Registro dei Tirocinanti	- Utilizzo bonifici bancari e PagoPA (realizzato da AgID – Agenzia per l'Italia Digitale - in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale) quali sistemi di pagamento	Coincidente con oggetto misura	Misura adottata	Consiglio dell'Ordine	Misura adottata
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale	- Trasparenza. ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione delibere aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; - pubblicazione dei bilanci e delle relazioni del Revisore Unico sul sito istituzionale dell'Ordine –	Pubblicazione tempestiva	Annuale	Segreteria: pubblicazioni RPCT ed OIV	Verifica completezza pubblicazioni

	sezione Amministrazione Trasparente.				
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Entro marzo 2023	Consiglio dell'Ordine/RPCT	Misura adottata
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% posizioni

LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PIANO

Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio del processo di gestione del rischio corruttivo si distingue in due fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio si compone di due livelli:

- in autovalutazione da parte di ciascun responsabile (es. Consiglio dell'Ordine, segreteria, ecc.);
- attuato dall'RPCT.

Frequenza del monitoraggio:

- in autovalutazione: costante con tempestiva informazione all'RPCT;
- attuato dall'RPCT: almeno annuale, mediante controllo degli indicatori di monitoraggio previsti per l'attuazione delle misure attraverso la richiesta di documenti, relazioni, informazioni e qualsiasi prova dell'attività svolta da parte del responsabile dell'attuazione della misura.

Il riesame riguarda la funzionalità del sistema nel suo complesso ed è coordinato dall'RPCT; l'attività di verifica può essere inoltre effettuata a seguito della ricezione da parte di quest'ultimo di segnalazioni di illecito.

Le risultanze del monitoraggio saranno riportate all'interno del PTPCT in quanto presupposto della definizione del successivo piano e della relazione annuale RPCT.
--

ROTAZIONE

La determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, pur in mancanza di una specifica previsione normativa, al punto 3.1.1 auspica l'attuazione di misure di rotazione funzionale, compatibilmente con le esigenze organizzative delle società e tenuto conto dei vincoli soggettivi attinenti al rapporto di lavoro ed oggettivi, connessi all'assetto organizzativo.

Nello specifico caso dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria l'istituto non risulta concretamente applicabile in considerazione del fatto che l'Ordine dispone di un unico dipendente. Sono pertanto previste misure alternative quali la formazione.

DIVIETO DI C.D. PANTOUFLAGE

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto, all'art. 53 comma 16 *ter* D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una disposizione relativa al c.d. divieto di *pantouflage*.

La norma dispone che *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*.

Scopo della disposizione è evitare che le prospettive di futuri incarichi possano compromettere l'esercizio imparziale delle funzioni del dipendente pubblico e scongiurare che quest'ultimo possa sfruttare indebitamente la propria posizione.

Con delibera n. 88 emessa in data 8 febbraio 2017, l'ANAC ha fornito un'interpretazione ampia della definizione di *“soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione”* presso cui i dipendenti di quest'ultima non possono svolgere, per i primi tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale, ricomprendendo nel novero anche *“i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico”*.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Ancora nell'ambito della citata delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017 nonché, successivamente, nella delibera n. 207 del 21 febbraio 2018, l'ANAC ha precisato come anche la definizione di esercizio di poteri autoritativi o negoziali debba essere intesa in senso ampio e tale da ricomprendere sia i soggetti che in concreto abbiano esercitato i predetti poteri (vale a dire coloro i quali emanano provvedimenti per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza dell'ente) sia coloro i quali abbiano partecipato alla elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie, ecc.) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

Tra i provvedimenti rilevanti rientrano, secondo quanto rappresentato dall'ANAC nelle ricordate determine, anche quelli che producono effetti favorevoli per il destinatario quali atti di autorizzazione, concessione, o sovvenzione.

Posto che la disposizione in discorso comporta una limitazione della libertà negoziale delle parti coinvolte, la giurisprudenza in materia ritiene che la sussistenza delle

condizioni di esercizio di poteri autoritativi o negoziali ovvero di partecipazione alla elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, non possa essere valutata in via astratta, ma debba essere verificata in concreto così da limitare l'applicabilità del divieto di c.d. *pantouflage* ai soli soggetti effettivamente in grado di indirizzare l'autorità amministrativa, nel rispetto della *ratio* della norma (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7462 del 27 novembre 2020).

Nell'ambito del PNA 2022 l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni riguardo le misure di contrasto che le Società e gli Enti possono applicare.

La disposizione al momento non trova applicazione pratica nei confronti dell'Ordine in quanto privo di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)

Triennio 2025-2027

(Articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33)

1.1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

a. Dati soggetti a pubblicazione

Come indicato in precedenza nell'ambito del Piano Triennale Prevenzione Corruzione l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria ha attivato sul proprio sito istituzionale www.ordinegeologiumbria.it la sezione "Amministrazione trasparente" e provvede ad aggiornarla con continuità.

Il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa è infatti considerato, stanti la natura e l'organizzazione dell'Ente, una delle misure più efficaci in materia di prevenzione della corruzione.

La sezione è a sua volta articolata in sezioni e sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare a norma dell'allegato 1 al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Queste sottosezioni sono riportate nella tabella "Obblighi di pubblicazione" in calce al presente documento; la tabella riporta gli obblighi di pubblicazione, lo stato di attuazione e le tempistiche di aggiornamento.

La colonna "Contenuto dell'obbligo" riporta in dettaglio i dati di cui la normativa prevede l'obbligo di pubblicazione.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ne ha recepito principi e disposizioni adeguando i contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ordine ha designato un proprio Responsabile della Protezione Dati o DPO.

Quest'ultimo, a norma dell'art. 39 Regolamento (UE) 2016/679, fra i diversi compiti è tenuto a monitorare l'osservanza da parte dell'Ordine delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali; la verifica si estende naturalmente anche alle pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ed è volta ad appurare che siano soggetti a diffusione esclusivamente i dati per cui specifiche normative prevedono un obbligo in tal senso e non anche informazioni ulteriori.

L'Ordine dei Geologi della Regione Umbria, inoltre, verifica sempre che la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di specifico presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare dei principi di:

- Liceità;
- Correttezza;
- Trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione del periodo di conservazione;
- integrità
- riservatezza

tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I dati rimangono pubblicati sul sito per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatto salvo che con riferimento ai dati relativi a consulenti e collaboratori per cui il periodo di pubblicazione è fissato in 3 anni.

Trascorso detto periodo i dati e le informazioni vengono trasferiti nella sezione "archivio" a norma dell'art. 8 comma 3 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

b. Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Come evidenziato nell'ambito del Piano Triennale, l'Ordine ha designato un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in persona di un Consigliere privo di deleghe.

Con riferimento alle pubblicazioni sul sito lo stesso è coadiuvato dal personale impiegato in segreteria.

1.2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

La promozione e la diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità avviene attraverso il sito *internet* istituzionale dell'Ordine www.ordinegeologiumbria.it

La sezione "Amministrazione Trasparente", rinvenibile al *link* <http://www.ordinegeologiumbria.it/index.php/it/amministrazione-trasparente> è stata aggiornata secondo quanto previsto dalle indicazioni dell'ANAC e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

1.3. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico e documentale

a. Il diritto di accesso

Il diritto di accesso è espressione del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione e persegue la finalità di rendere conoscibili, a determinate condizioni, gli atti e i dati in possesso della Pubblica Amministrazione ovvero di Enti alla stessa assimilati.

L'accesso agli atti si suddivide in due macrocategorie: **accesso documentale**, esercitato ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e **accesso civico** disciplinato dal D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97.

I due istituti divergono quanto ai presupposti, alle finalità ed ai relativi risvolti procedurali.

L'**accesso documentale**, ex artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è definito come il diritto di "*prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi*" (art. 22, comma 1, lett. a Legge 241/90) ed è esercitabile a condizione che l'istante sia titolare di un interesse c.d. qualificato e, cioè, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza o conoscibilità degli atti.

Per contro, l'accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (*Freedom of Information Act*). A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, l'accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a "chiunque" e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell'istante e senza obbligo di motivare l'istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l'accesso è precluso.

A seguito della riforma intervenuta con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l'art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l'**accesso civico c.d. semplice** e, al comma 2, l'**accesso civico generalizzato**.

L'**accesso civico semplice**, ai sensi del citato art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, ha ad oggetto "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (comma 1).

L'accesso, pertanto, si riferisce ai dati ed ai documenti con riferimento ai quali la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione.

Diversamente, l'**accesso civico generalizzato** consente a chiunque di "accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" (comma 2) e, pertanto, ha ad oggetto dati e documenti diversi rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di trasparenza.

L'accesso civico generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice. Quest'ultimo infatti rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, si è occupata della questione dibattuta concernente l'applicazione dell'accesso documentale ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 e dell'accesso civico semplice e generalizzato ex D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 nell'ambito dei contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase esecutiva del contratto.

L'Adunanza Plenaria ha ritenuto che l'istanza di accesso documentale possa concorrere con quella relativa all'accesso civico generalizzato. Di conseguenza, qualora l'istanza di accesso documentale non possa essere accolta per carenza dell'interesse qualificato potrà, in subordine, essere accolta¹⁴ l'istanza ai fini dell'accesso civico generalizzato.

Inoltre, per l'Adunanza Plenaria, anche nella fase esecutiva del contratto sussiste¹⁵ un interesse pubblico diretto all'attuazione del principio di trasparenza e concorrenza dell'intera procedura ad evidenza pubblica che consente l'ostensibilità dei documenti anche relativi all'esecuzione del contratto.

Quanto alla questione di diritto relativa all'ambito di applicazione dell'accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 per i contratti pubblici, secondo i giudici occorre analizzare l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 congiuntamente all'art. 5 *bis* D.Lgs. n. 33/2013 che disciplina le ipotesi di esclusione dell'accesso civico.

Sul punto si è sollevato un ampio dibattito giurisprudenziale che vede contrapposti due orientamenti: l'uno favorevole all'ammissibilità dell'accesso civico nella materia dei contratti pubblici e l'altro che lo esclude, ma l'Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire al primo degli orientamenti richiamati, considerando **ammissibile l'applicazione dell'accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici**. Secondo la Plenaria, sussiste un diritto dei cittadini all'accesso dei dati in possesso della P.A., finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa".

In definitiva, l'applicazione di tale forma di accesso per i contratti pubblici trova solo tre eccezioni assolute:

- 1) i documenti coperti dal segreto di stato;
- 2) i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge;
- 3) le ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i casi elencati dall'art. 53, comma 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativi alle specifiche tecniche degli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto del principio di leale concorrenza¹⁶.

¹⁴ L'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento".

¹⁵ Sul punto, l'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale".

¹⁶ Sul punto è stato espresso il seguente principio di diritto: "c) la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs.

b. Come esercitare l'accesso civico con riferimento all'Ordine dei Geologi della Regione Umbria.

Il diritto all'**accesso civico** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

La richiesta può essere inoltrata all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a mezzo *mail* all'indirizzo ordine@geologiumbria.it ovvero a mezzo PEC all'indirizzo geologiumbria@pec.epap.it o depositando richiesta scritta presso la sede dell'Ordine in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 58 indicando: indirizzo *e-mail* per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta. Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico semplice sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Altri contenuti*" – "*Accesso civico*": <http://www.ordinegeologiumbria.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/70-altri-contenuti/accesso-civico>

Ricevuta la richiesta l'Ordine verificherà la sussistenza di un obbligo normativo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà ad inserire i documenti o le informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Contestualmente l'Ordine darà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine quest'ultimo si limiterà ad indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può contattare il Presidente del Consiglio dell'Ordine, titolare del potere sostitutivo inviando una richiesta all'indirizzo PEC geologiumbria@pec.epap.it

Analogamente, il diritto di **accesso generalizzato** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione, inviando apposita richiesta a mezzo *mail* all'indirizzo ordine@geologiumbria.it a mezzo PEC all'indirizzo geologiumbria@pec.epap.it ovvero ancora depositando richiesta scritta presso la sede dell'Ordine in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 58. In ogni caso deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica per la risposta.

Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico generalizzato sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Altri contenuti*" – "*Accesso civico*": <http://www.ordinegeologiumbria.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/70-altri-contenuti/accesso-civico>

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Tuttavia, quando l'amministrazione risponde mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali¹⁷, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Ordine deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

Decorso tale termine, l'Ordine potrà provvedere sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto deve contenere una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto; analogamente il provvedimento di accoglimento deve includere una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Ordine inviando una richiesta all'indirizzo ordine@geologiumbria.it ovvero a mezzo PEC all'indirizzo geologiumbria@pec.epap.it. Questi deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Infine, come raccomandato dall'ANAC nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato, pubblicate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Ordine tiene una raccolta organizzata delle richieste di accesso attraverso un **Registro delle richieste di accesso civico** pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" – "Accesso civico" – "Registro degli accessi".

Il registro contiene l'elenco delle richieste, l'oggetto delle stesse, la data, l'esito e la data di decisione.

I dati personali eventualmente presenti vengono oscurati. Il Registro viene aggiornato ogni sei mesi.

¹⁷ Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)		Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 <i>bis</i> della legge n. 190 del 2012	Annuale
	Atti generali		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti alle normative che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
				Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
				Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	<i>Curriculum vitae</i>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)

			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	<i>Curriculum vitae</i>	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno

			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, D. Lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
			Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15 bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	

				2) oggetto della prestazione	
				3) ragione dell'incarico	
				4) durata dell'incarico	
				5) <i>curriculum vitae</i> del soggetto incaricato	
				6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	
Personale	Incarico di Direttore generale			Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	NA
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	
		Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica,.	Annuale (non oltre il 30 marzo)

	Titolari incarichi dirigenziali			Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Dirigenti cessati		Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013		

			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno

			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Dotazione organica		Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza		Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale

Performance	Ammontare complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti controllati	Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)

Attività procedimenti	e	Tipologie procedimento	di		Per ciascuna tipologia di procedimento:	
				Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE			
	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Art. 30 D.Lgs. 36/2023	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi, schemi tipo			Allegato I.5 D.Lgs. 36/2023	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse	Tempestivo
				NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante <i>link</i> al portale MIT Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
Procedure di gara con sistemi di qualificazione			Art. 168 D.Lgs. 36/2023	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
Procedure di gara regolamentate (settori speciali)			Art. 169 D.Lgs. 36/2023	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo

	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		Art. 11, co. 2- <i>quater</i> , l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale
Bandi di gara e contratti	PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI				
	Fase di Pubblicazione	Dibattito pubblico	Art. 40, co. 3 e co. 5, D.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al D.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai numeri 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo
		Documenti di gara e pubblicazione a livello nazionale	Art. 82, D.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, D.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo
	Fase di affidamento	Trasparenza dei contratti pubblici	Art. 28, D.lgs. 36/2023	Composizione delle commissioni giudicatrici e <i>curricula</i> dei componenti	Tempestivo
		Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici	Art. 47, co. 2, e 9 D.L. 77/2021, convertito con	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

	PNRR e PNC e nei contratti riservati:	modificazioni dalla L. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D.Lgs. 36/2023)	documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	
	Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.Lgs. 201/2022	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo
Fase esecutiva	Collegio consultivo tecnico	Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs 36/2023	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	

	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D.Lgs. 36/2023)	1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
Sponsorizzazioni	Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Art. 134, co. 4, D.Lgs. 36/2023	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa;	Tempestivo

				3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	
	Finanza di progetto	Procedura di affidamento	Art. 193, D.Lgs. 36/2023	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
	Provvedimenti		Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo
				Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV			Nominativi	
			Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti			Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

	Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete		Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Pagamenti	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

				3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
			Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo

			Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
			Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
			Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite <i>link</i> al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo
			Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
Altri contenuti	Dati ulteriori		Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed Enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Non prevista

